

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 635)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1984

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con Accordo operativo

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Gli Accordi definitivi dell'EUTELSAT, la nuova Organizzazione europea che avrà il compito di gestire un sistema di satelliti di telecomunicazioni, sono stati conclusi a Parigi dopo un laborioso negoziato svoltosi dal 3 al 14 maggio 1982 con la partecipazione di 24 Paesi europei.

Essi sono due:

— la Convenzione fra Stati, che fissa i principi generali e politici della nuova Organizzazione internazionale;

— l'Accordo operativo fra Amministrazioni PT della CEPT (o enti riconosciuti di telecomunicazioni), contenente le norme tecniche, operative e finanziarie relative al funzionamento del sistema dei satelliti europei.

Il predetto sistema, almeno per un periodo di 10 anni, sarà imperniato sui satelliti ECS (European Communications Satellite) dell'Agenzia spaziale europea, il primo dei quali sarà lanciato verso la metà del 1983.

Essi consentiranno nel periodo 1984-1993 il potenziamento e la diversificazione dei collegamenti infraeuropei di telecomunicazioni, attualmente realizzati mediante cavi coassiali e ponti radio, e la distribuzione simultanea e permanente di programmi televisivi per conto dell'Unione europea di radiodiffusione (UER).

I satelliti ECS consentiranno anche i «sistemi multiservizi» (telex, videotex, video e teleconferenza, fac-simile veloce ed altri) fra i Paesi europei, a partire dalla fine del 1984.

2. Gli Accordi definitivi dell'EUTELSAT dovranno sostituire quelli interinali del 1977 con i quali fu costituita sotto l'egida della CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni) l'EUTELSAT INTERINALE di cui fanno parte attualmente le Amministrazioni PT di 20 Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Federale di Germania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Jugoslavia.

L'EUTELSAT INTERINALE è sprovvista di personalità giuridica propria in quanto è costituita da Amministrazioni PT e non da Stati. Essa agisce per il tramite dell'Amministrazione francese alla quale gli Accordi interinali hanno assegnato il ruolo di Amministrazione mandataria.

La nuova EUTELSAT, che nascerà dagli omonimi Accordi definitivi, sarà invece una vera e propria Organizzazione internazionale costituita da Stati, dotata di personalità giuridica propria, indipendente da quella dei suoi membri.

Essa potrà pertanto stipulare contratti e accordi internazionali, acquisire e alienare beni, possedere brevetti e dati industriali, costituirsi parte in giudizio e godere di esenzioni, privilegi ed immunità.

La partecipazione all'EUTELSAT, che avrà un carattere essenzialmente commerciale, sarà aperta inizialmente a tutti i Paesi europei le cui Amministrazioni PT facciano parte della CEPT.

L'obiettivo primario della nuova Organizzazione sarà quello di fornire senza discriminazione il settore spaziale (satelliti e relative apparecchiature di controllo) per assicurare in Europa servizi pubblici di telecomunicazioni fissi o mobili di alta qualità e di grande affidabilità (telefono, telegrafo, telex, fac-simile, trasmissione dati, radiodiffusione e televisione), nonché «sistemi multiservizi» (teletex, videotex, video e teleconferenza, fac-simile veloce ed altri).

Il settore EUTELSAT potrà essere fornito, in via subordinata e a determinate condizioni, anche per servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali (con esclusione però di quelli ad uso militare) e per servizi specializzati, quali la radionavigazione, la televisione diretta da satellite, i servizi meteorologici e quelli per lo sfruttamento delle risorse terrestri.

3. Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria a ciascun Firmatario dell'Accordo operativo sarà attribuita una quota di investimento pari alla sua percentuale di uso del settore spaziale EUTELSAT determinata in rapporto all'uso totale (nel regime interinale l'Italia ha una quota di investimento pari all'11,4 per cento, la quale è stata calcolata

sulla base del presumibile traffico di telecomunicazioni che sarà instradato via satellite nel periodo 1984-1993).

Ne consegue che le quote di investimento saranno soggette a periodici aggiustamenti in relazione alle variazioni dell'uso del segmento spaziale.

Ogni Firmatario dell'Accordo operativo contribuirà alle necessità finanziarie dell'EUTELSAT in proporzione alla quota di investimento e riceverà in restituzione, secondo piani di ammortamento prestabiliti, le contribuzioni versate ed una adeguata remunerazione del capitale investito.

La somma delle contribuzioni nette e degli investimenti contrattuali pendenti dell'EUTELSAT sarà sottoposta ad un limite massimo (400 milioni di unità di conto).

Gli investimenti riguarderanno solo il settore spaziale in quanto le stazioni terrene rimarranno di proprietà delle Amministrazioni PT (o degli enti di telecomunicazioni da esse designati) e saranno pertanto soggette nell'impianto e nell'esercizio alla rispettiva legislazione nazionale.

Quanto all'accesso al settore spaziale esso sarà consentito in via diretta a tutti i Paesi aderenti e, in via indiretta, anche ai Paesi non membri dell'Organizzazione sempre che le rispettive Amministrazioni PT siano membri della CEPT.

In entrambi i casi l'EUTELSAT dovrà approvare preventivamente l'impiego delle stazioni terrene dopo essersi assicurata che le caratteristiche tecniche ed operative siano compatibili con il sistema europeo di telecomunicazioni via satellite.

Tutti gli utenti del settore spaziale EUTELSAT, siano essi membri o non, dovranno versare i prescritti canoni d'uso che saranno stabiliti dall'Organizzazione.

4. La struttura della nuova EUTELSAT si articolerà in tre organi principali:

— Assemblea delle Parti, composta dai rappresentanti degli Stati che avranno sottoscritto la Convenzione. Avrà essenzialmente funzioni di direzione politica delle attività dell'EUTELSAT e il sistema di voto sarà paritetico.

— Consiglio dei Firmatari, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni PT o degli enti di telecomunicazioni che avranno sottoscritto l'Accordo operativo. Sarà il massimo organo decisionale in materia di gestione tecnica, operativa e finanziaria del settore spaziale dell'EUTELSAT.

Il Consiglio delibererà con il sistema del voto ponderato sulla base delle quote di investimento dei propri membri, nessuno dei quali potrà tuttavia disporre di un voto ponderato superiore al 20 per cento del totale dei voti. Inoltre il sistema di votazione sarà attenuato da opportuni accorgimenti tendenti ad impedire l'esercizio del veto di uno o di pochi membri.

— Un organo esecutivo diretto da un direttore generale, che avrà la rappresentanza legale dell'Organizzazione e sarà responsabile delle sue azioni nei confronti dell'Assemblea delle Parti e del Consiglio dei Firmatari.

5. Dato il carattere essenzialmente commerciale dell'EUTELSAT tutti i contratti relativi all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'Organizzazione saranno assegnati a seguito di pubbliche gare internazionali e la scelta si baserà sulla migliore combinazione dei requisiti di qualità, prezzo e termini di consegna. Solo a parità di condizioni potrà essere data preferenza alle offerte delle industrie europee.

È previsto il recesso volontario dall'Organizzazione sia per la Parte che per il Firmatario. Nel primo caso il recesso è definitivo. Nel secondo caso, il Firmatario potrà essere sostituito dalla Parte che lo aveva designato, la quale avrà sempre la facoltà di designare altro ente di telecomunicazioni, quale Firmatario dell'Accordo operativo.

Gli Accordi definitivi dell'EUTELSAT non avranno scadenza, ma sono previste procedure e modalità per gli emendamenti.

Infine, tutte le vertenze di natura giuridica tra le Parti o tra queste e l'EUTELSAT potranno essere definite facendo ricorso all'arbitrato secondo determinate procedure salvo che non vengano risolte diversamente in un tempo ragionevole.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione italiana all'EUTELSAT saranno assunti dalla Società Telespazio, concessionaria dell'Amministrazione PT, come da accordi già intercorsi fra i Ministeri interessati.

Con il presente disegno di legge si provvede alla autorizzazione della ratifica degli atti internazionali sopra illustrati.

A tali fini, oltre i due consueti articoli, è stata inserita una norma (articolo 3) intesa ad esplicitare il meccanismo di esonero dal-

l'IVA delle operazioni di cessioni e importazioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate da o nei confronti dell'EUTELSAT in attuazione dell'articolo XVII lettera *b*) della Convenzione. Infatti, il richiamo dell'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 vale a consentire l'adeguamento mediante decreto presidenziale della soglia inferiore delle operazioni esenti, attualmente stabilita in lire 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2 luglio 1975.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EU-TELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con Accordo operativo.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII della Convenzione stessa.

Art. 3.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN
TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION
“EUTELSAT”**

PREAMBLE

THE STATES Parties to this Convention,

— Underlining the importance of telecommunications by satellite for the development of relations between their peoples and their economies, and their desire to strengthen their cooperation in this field,

— Noting that the Provisional European Telecommunications Satellite Organization «INTERIM EUTELSAT» was established for the purpose of operating space segments of European telecommunications satellite systems,

— Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, done at London, Moscow and Washington on 27 January 1967,

— Wishing to continue the establishment of these telecommunications satellite systems as part of an improved European telecommunications network for providing expanded telecommunications services to all participating States and this without prejudice to any rights and obligations of the States which are parties to the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization «INTELSAT», done at Washington on 20 August 1971, or by the Convention on the International Maritime Telecommunications Satellite Organization «INMARSAT», done at London on 3 September 1976,

— Determined, to this end, to provide, through the most appropriate space telecommunications technology available, the most efficient and economic facilities possible consistent with the most efficient and equitable use of the radio frequency spectrum and of orbital space,

AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE I

(Definitions)

For the purposes of this Convention:

a) “Convention” means the Convention establishing the European Telecommunications Satellite Organization “EUTELSAT”, including its

Preamble and its Annexes, opened for signature by Government at Paris, on 15 July 1982;

b) "Operating Agreement" means the Operating Agreement relating to the European Telecommunications Satellite Organization "EUTELSAT", including its Preamble and its Annexes, opened for signature, at Paris, on 15 July 1982;

c) "Provisional Agreement" means the Agreement on the Constitution of a Provisional European Telecommunications Satellite Organization "INTERIM EUTELSAT", done at Paris, on 13 May 1977 between Administration or Recognized Private Operating Agencies and deposited with the French Administration;

d) "ECS Agreement" means the Supplementary Agreement to the Provisional Agreement relating to the space segment of the Satellite Telecommunications System for the Fixed Service (ECS), done at Paris, on 10 March 1978;

e) "Party" means a State for which the Convention has entered into force or has been provisionally applied;

f) "Signatory" means the telecommunications entity or the Party which has signed the Operating Agreement and for which it has entered into force or has been provisionally applied;

g) "Space segment" means a set of telecommunications satellites, and the tracking, telemetering, command, control, monitoring and related facilities and equipment for the operational support of those satellites;

h) "EUTELSAT Space Segment" means the space segment owned or leased by EUTELSAT for the purpose of the objectives listed under paragraphs a), b), c) and e) of article III of the Convention;

i) "Satellite telecommunications system" means the unit formed by a space segment and the earth stations having access to that space segment;

j) "Telecommunications" means any transmission, emission or reception of signs, signal, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, optical or other electromagnetic systems;

k) "Public telecommunications services" means fixed or mobile telecommunications services which can be provided by satellite and which are available, to the public, such as telephony; telegraphy; telex; facsimile; data transmission; videotex; transmission of radio and television programmes between approved earth stations having access to the EUTELSAT space segment for further transmission to the public; multiservices transmissions; and leased circuits to be used in any of these services;

l) "Specialized telecommunications services" means telecommunications services which can be provided by satellite, other than those defined in paragraph k) of this article, including, but not limited to, radio navigation services, broadcasting satellite services, space research services, meteorological services, and remote sensing of earth resources.

ARTICLE II

(Establishment of EUTELSAT)

a) The Parties hereby establish the European Telecommunications Satellite Organization "EUTELSAT", hereinafter referred to as "EUTELSAT".

b) Each Party shall designate a public or private telecommunications entity subject to its jurisdiction to sign the Operating Agreement, unless such Party itself signs the Operating Agreement.

c) Telecommunications administrations and entities may, subject to applicable domestic law, negotiate and enter directly into traffic agreements for their use of telecommunications facilities provided under the Convention and the Operating Agreement, as well as for services to the public, installations, division of revenues and related business arrangements.

d) The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of ensuring continuity between the activities of INTERIM EUTELSAT and those of EUTELSAT.

ARTICLE III

(Scope of EUTELSAT activities)

a) The main purpose of EUTELSAT shall be the design, development, construction, establishment, operation and maintenance of the space segment of the European telecommunications satellite system or systems. In this context, EUTELSAT shall have as its prime objective the provision of the space segment required for international public telecommunications services in Europe.

b) The EUTELSAT Space Segment shall also be made available on the same basis as international public telecommunications services for domestic public telecommunications services in Europe, either between areas separated by areas which do not fall under the jurisdiction of the same Party or between areas falling under the jurisdiction of the same Party but separated by the high seas.

c) As long as the ability of EUTELSAT to achieve its prime objective is not impaired, the EUTELSAT Space Segment may also be made available for other domestic or international public telecommunications services.

d) In the implementation of its activities EUTELSAT shall apply the principle of non-discrimination as between Signatories.

e) On request and under appropriate terms and conditions, the EUTELSAT Space Segment, existing or being implemented at the time of such a request, may also be utilized in Europe for specialized telecom-

munications services either international or domestic as defined in paragraph 1) of article I of the Convention, but not for military purposes, provided that:

- i) the provision of public telecommunications services is not unfavourably affected;
- ii) the arrangements are otherwise acceptable from a technical and economic point of view.

f) EUTELSAT may, on request and under appropriate terms and conditions, provide satellites and associated equipment separate from those for the EUTELSAT Space Segment for:

- i) domestic public telecommunications services;
- ii) international public telecommunications services;
- iii) specialized telecommunications services, other than for military purposes;

provided that the efficient and economic operation of the EUTELSAT Space Segment is not unfavourably affected in any way.

g) EUTELSAT may undertake any research and experimentation in fields directly connected with its purposes.

ARTICLE IV

(Legal Personality)

a) EUTELSAT shall have legal personality.

b) EUTELSAT shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, and may in particular:

- i) enter into contracts;
- ii) acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;
- iii) be a party to legal proceedings;
- iv) conclude agreements with States or international organizations.

ARTICLE V

(Financial Principles)

a) EUTELSAT shall own or lease the EUTELSAT Space Segment and shall own all other property acquired by EUTELSAT. The Signatories shall be responsible for financing EUTELSAT.

b) EUTELSAT shall operate on a sound economic and financial basis having regard to accepted commercial principles.

c) Each Signatory shall have a financial interest in EUTELSAT in proportion to its investment share and this shall correspond to its percentage of all utilization of the EUTELSAT Space Segment by all Signatories as determined under the Operating Agreement. However, no Signatory, even if its utilization of the EUTELSAT Space Segment is nil, shall have an investment share less than the minimum investment share specified in the Operating Agreement.

d) Each Signatory shall contribute to the capital requirements of EUTELSAT and shall receive capital repayment and compensation for use of capital in accordance with the Operating Agreement.

e) All users of the EUTELSAT Space Segment shall pay utilization charges determined in accordance with the provisions of the Convention and the Operating Agreement:

- i) the rates of utilization charge for each type of utilization shall be the same for all public or private telecommunications entities in territories under the jurisdiction of Parties, which apply for space segment capacity for that type of utilization;
- ii) for public or private telecommunications entities authorized to utilize the EUTELSAT Space Segment under article 16 of the Operating Agreement for territories which are not under the jurisdiction of a Party, the Board of Signatories may determine rates of utilization charge different from those referred to in subparagraph i) above, but the same rate shall be applied to these entities for the same type of utilization.

f) The satellites and separate associated equipment referred to in paragraph f) of article III of the Convention may, by the unanimous decision of the Board of Signatories, be financed by EUTELSAT. Otherwise they shall be financed by those requesting them on terms and conditions set by the Board of Signatories with a view to covering at least all relevant costs borne by EUTELSAT which costs shall not be considered as part of the capital requirements of EUTELSAT as defined in paragraph b) of article 4 of the Operating Agreement. Such satellites and associated equipment do not form part of the EUTELSAT Space Segment within the meaning of paragraph h) of article I of the Convention.

ARTICLE VI

(Structure of EUTELSAT)

a) EUTELSAT shall have the following organs:

- i) the Assembly of Parties;
- ii) the Board of Signatories;
- iii) an executive organ, headed by a Director General.

b) Each organ shall act within the limits of the powers that are conferred upon it by the Convention or by the Operating Agreement. No

organ shall act in such a way as to harm the exercise by another organ of the powers vested in it by the Convention or by the Operating Agreement.

ARTICLE VII

(Assembly of Parties — Composition and Meetings)

- a) The Assembly of Parties shall be composed of all the Parties.
- b) A Party may be represented by another Party in a meeting of the Assembly of Parties, but no Party may represent more than two other Parties.
- c) The first ordinary meeting of the Assembly of Parties shall be convened by the Director General within one year after the date on which the Convention enters into force. Ordinary meetings shall thereafter be held every two years unless the Assembly of Parties decides at an ordinary meeting that the following meeting shall be held at a different interval.
- d) The Assembly of Parties may also hold extraordinary meetings at the request of one or more Parties supported by at least one-third of the Parties or at the request of the Board of Signatories. Such a request shall state the purpose of the meeting.
- e) Each Party shall meet its own costs of representation at meetings of the Assembly of Parties. Expenses of meetings of the Assembly of Parties shall be regarded as an administrative cost of EUTELSAT for the purpose of Article 9 of the Operating Agreement.

ARTICLE VIII

(Assembly of Parties — Procedure)

- a) Each Party shall have one vote in the Assembly of Parties. Parties abstaining from voting shall be considered as not voting.
- b) Decisions on matters of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least two-thirds of the Parties present or represented and voting. A Party which represents one or two other Parties under paragraph b) of Article VII of the Convention may vote separately for each Party it represents.
- c) Decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Parties present and voting, each having one vote.
- d) A quorum for any meeting of the Assembly of Parties shall consist of representatives of a simple majority of all the Parties, provided that not less than one-third of all the Parties are present.
- e) The Assembly of Parties shall adopt its rules of procedure, which shall be consistent with the provisions of the convention and which, in particular, shall include provisions for:
 - i) election of its Chairman and other officers;

- ii) convening of meetings;
- iii) representation and accreditation;
- iv) voting procedures.

ARTICLE IX

(Assembly of Parties — Functions)

a) The Assembly of Parties, which may concern itself with any aspect of EUTELSAT which affects the interests of the Parties, shall have the following functions:

- i) to give consideration to the general policy and long-term objectives of EUTELSAT — consistent with the principles, objectives and scope of activities of EUTELSAT, as provided for in the Convention — and to express views or make recommendations thereon to the Board of Signatories;
- ii) to recommend to the Board of Signatories appropriate measures to prevent the activities of EUTELSAT from conflicting with any general multilateral convention which is consistent with the Convention and which is acceded to by at least a simple majority of the Parties;
- iii) to authorize, through general rules or by specific decisions on the recommendation of the Board of Signatories:
 - A) the utilization of the EUTELSAT Space Segment for specialized telecommunications services in accordance with paragraph e) of Article III of the Convention;
 - B) the provision of satellites and associated equipment separate from the EUTELSAT Space Segment for specialized telecommunications services in accordance with subparagraph iii) of paragraph f) of article III of the Convention;
 - C) the provision of satellites and associated equipment separate from the EUTELSAT Space Segment for public telecommunications services in accordance with subparagraphs i) and ii) of paragraph f) of Article III of the Convention to States which are not Parties and to any entity under the jurisdiction of such States.
- iv) to decide on other recommendations of the Board of Signatories and express views on reports submitted to it by the Board of Signatories;
- v) to express, under paragraph a) of Article XVI of the Convention, its views on the intended establishment, acquisition or utilization of space segment equipment separate from that of the EUTELSAT Space Segment;
- vi) to take decisions on formal relations between EUTELSAT and States, whether Parties or not, or international organizations, and in particular to approve the Headquarters Agreement mentioned in paragraph c) of Article XVII of the Convention;

- vii) to consider complaints submitted to it by Parties;
 - viii) to take decisions, under paragraph *b*) of Article XVIII of the Convention about the withdrawal of a Party from EUTELSAT;
 - ix) to decide upon any proposal for amendment to the Convention under Article XIX of the Convention, taking into account any views or recommendations received from the Board of Signatories and in accordance with Article 22 of the Operating Agreement to propose amendments to the Operating Agreement and express its views and make recommendations on amendments to the Operating Agreement proposed otherwise;
 - x) to decide upon any request for accession made in accordance with paragraph *e*) of Article XXIII of the Convention.
- b*) The Assembly of Parties shall exercise any function necessary for the performance of EUTELSAT's purpose that is not expressly attributed to another organ under the Convention.
- c*) In performing its functions the Assembly of Parties shall take into account any relevant recommendations of the Board of Signatories.

ARTICLE X

(Board of Signatories — Composition)

- a*) The Board of Signatories shall be composed of Board Members, each Board Member representing one Signatory.
- b*) A Signatory may be represented by another Signatory in a meeting of the Board of Signatories but no Board Member may represent more than two other Signatories.

ARTICLE XI

(Board of Signatories — Procedure)

- a*) Each Signatory shall have a voting participation equal to its investment share subject to the application of paragraphs *b*), *c*) and *d*) of this Article. Signatories abstaining from voting shall be considered as not voting.
- b*) Until the first determination of investment shares based on utilization under paragraph *d*) of Article 6 of the Operating Agreement, the investment share on which a Signatory's voting participation is based shall be determined in accordance with Annex B to the Operating Agreement. After the first determination of investment shares based on utilization the investment share on which a Signatory's voting participation is based, shall be derived from the utilization of the EUTELSAT Space Segment by that Signatory for international and domestic public telecommunications services, subject to the exceptions stated in paragraphs *c*) and *d*) of this Article.

c) No Signatory shall have more than 20 per cent of the total voting participation in EUTELSAT. However, the increase of investment shares voluntarily acquired by a Signatory until the operational use of the extension under paragraph *d*) of article 4 of the Operating Agreement shall, for this period, augment the voting participation of that Signatory by a maximum of 5 per cent regardless of the 20 per cent limit mentioned in this paragraph. To the extent that the voting participation of any Signatory would otherwise have exceeded the permissible voting participation, the excess shall be distributed equally among the other Signatories.

d) For the purpose of paragraph *b*) of this Article, whenever a Signatory is granted a smaller or greater investment share under paragraph *h*) of article 6 of the Operating Agreement, the reduction or increase shall be applied proportionately to all types of utilization.

e) The voting participation of each Signatory, defined in paragraph *a*) of this Article, shall be calculated in accordance with the determination of its investment share under Article 6 of the Operating Agreement.

Any recalculation of its voting participation shall take effect from the effective date of redetermination of its investment share under paragraph *e*) of Article 6 of the Operating Agreement.

f) A quorum for any meeting of the Board of Signatories shall consist either of Board Members representing a simple majority of Signatories having the right to vote, provided that that majority have at least two-thirds of the total voting participation of all the Signatories having the right to vote, or by Board Members representing the total number of Signatories having the right to vote minus three, regardless of the voting participation the latter represent.

g) The Board of Signatories shall try to take decisions unanimously. Otherwise decisions shall be taken as follows:

- i) subject to the special provisions in subparagraphs ii) and iii) of this paragraph, decisions on matters of substance shall be taken:
 - either by an affirmative vote of Board Members representing at least four Signatories having at least two-thirds of the total voting participation of all the Signatories having the right to vote;
 - or by an affirmative vote cast by at least the total number of Signatories present or represented minus three, regardless of the voting participation the latter represent;
- ii) decisions on any adjustment of the capital ceiling which might be required to meet the objectives specified in paragraphs *a*) and *b*) of Article III of the Convention shall be taken by an affirmative vote cast by at least a simple majority of the Signatories present or represented and having at least two-thirds of the total voting participation;
- iii) decisions on any adjustment of the capital ceiling which might be required to undertake new programmes involving capital investments which are required to meet objectives other than those specified in paragraphs *a*) and *b*) of Article

III of the Convention shall be taken by an affirmative vote cast by at least two-thirds of the Signatories present or represented and having at least two-thirds of the total voting participation;

- iv) decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Board Members present and voting, each having one vote;
- v) Except in the case of decisions to be taken under subparagraph iv) of this paragraph, a Board Member to whom representation has been delegated under paragraph b) of Article X of the Convention may vote separately for each Signatory he represents.

h) The Board of Signatories shall adopt its rules of procedure, which shall be consistent with the provisions of the Convention and which, in particular, shall include provisions for:

- i) election of its Chairman and other officers;
- ii) convening of meetings;
- iii) representation and accreditation;
- iv) voting procedures.

i) The Board of Signatories may create Advisory Committees to assist it in performing its functions.

j) The first meeting of the Board of Signatories shall be convened in accordance with paragraph 1 of Annex A to the Operating Agreement. The Board of Signatories shall thereafter meet as necessary but at least three times a year.

ARTICLE XII

(Board of Signatories — Functions)

a) The Board of Signatories shall have the responsibility for the design, development, construction, establishment, acquisition by purchase or lease, operation and maintenance of the EUTELSAT Space Segment and for any other activities which EUTELSAT is authorized to undertake.

b) The Board of Signatories shall carry out those functions necessary to discharge its responsibilities under paragraph a) of this Article, including but not limited to:

- i) adoption of policies, plans, programmes and procedures for the design, development, construction, establishment, acquisition, operation and maintenance of the EUTELSAT Space Segment and any other activities which EUTELSAT is authorized to undertake;
- ii) adoption of procurement procedures, regulations and contract terms and conditions, as well as approval of procurement contracts;

- iii) adoption and implementation of management arrangements requiring the Director General to contract for technical and operational or other functions whenever this is advantageous to EUTELSAT;
- iv) adoption of policies and procedure for the acquisition, protection and licensing of intellectual property rights consistent with Article 18 of the Operating Agreement;
- v) adoption of financial policies and regulations, approval of budgets and annual financial statements, as well as general rules and adoption of specific decisions on the periodic determination of charges for utilization of the EUTELSAT Space Segment in accordance with Article V of the Convention and Article 8 of the Operating Agreement and decision with respect to all other financial matters consistent with the Convention and the Operating Agreement;
- vi) adoption of criteria and procedures for approval of standard earth stations for access to the EUTELSAT Space Segment, for verification and monitoring of performance characteristics of these earth stations and for coordination, of earth station access to and utilization of the EUTELSAT Space Segment;
- vii) approval of non-standard earth stations for access to the EUTELSAT Space Segment;
- viii) adoption of terms and conditions governing the allotment of EUTELSAT Space Segment capacity;
- ix) establishment of terms and conditions for access to the EUTELSAT Space Segment by telecommunications entities which are not under the jurisdiction of a Party, consistent with Article III of the Convention;
- x) decisions on arrangements for overdrafts and loans under Article 11 of the Operating Agreement;
- xi) establishment of general internal rules and adoption of decisions which, in accordance with the Radio Regulations of the International Telecommunication Union concerning radiofrequency spectrum management and orbital space efficiency and economy, may be appropriate in order to ensure that the operation of the EUTELSAT Space Segment or of other satellite and associated equipment provided by EUTELSAT under paragraph *f*) of Article III of the Convention, is in compliance with those Radio Regulations;
- xii) submission of recommendations to the Assembly of Parties concerning authorizations in accordance with subparagraph iii) of paragraph *a*) of Article IX of the Convention;
- xiii) tendering of advice to the Assembly of Parties under paragraph *a*) of Article XVI of the Convention, about the

- intended establishment, acquisition or utilization of space segment equipment separate from the EUTELSAT Space Segment;
- xiv) establishment of general internal rules and adoption of decisions about coordination of the EUTELSAT Space Segment with the space segment of INTELSAT and INMARSAT, in accordance with the provisions in the respective agreements of those organizations;
 - xv) action required on withdrawals and suspensions under Article XVIII of the Convention and Article 21 of the Operating Agreement;
 - xvi) appointment and removal from office of the Director General, and, upon the recommendation of the Director General, determination of the number, status, and terms and conditions of employment of all staff of the executive organ under paragraph *e*) of Article XIII of the Convention, and approval of the appointment by the Director General of senior officers reporting directly to him;
 - xvii) designation of a senior officer of the executive organ to serve as Acting Director General whenever the Director General is absent or is unable to discharge his duties, or if the office of Director General becomes vacant;
 - xviii) direction of the negotiations with the Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is situated, of the Headquarters Agreement on privileges, exemptions and immunities mentioned in paragraph *c*) of Article XVII of the Convention, and its submission to the Assembly of Parties for approval;
 - xix) submission of periodic reports on the activities of EUTELSAT to the Assembly of Parties;
 - xx) provision of such information as may be required by any Party or Signatory to enable it to discharge its obligations under the Convention or the Operating Agreement;
 - xxi) designation of an arbitrator where EUTELSAT is party to an arbitration;
 - xxii) expression of its views and recommendations to the Assembly of Parties on proposed amendments to the Convention under paragraph *a*) of Article XIX of the Convention;
 - xxiii) decisions under Article 22 of the Operating Agreement on amendments to the Operating Agreement which are consistent with the Convention;
 - xxiv) examination of applications for accession and recommendations thereon to the Assembly of Parties under paragraph *d*) of Article XXIII of the Convention.

c) In performing its functions the Board of Signatories shall take due account of recommendations and views addressed to it by the Assembly of Parties under Article IX of the Convention.

ARTICLE XIII

(Executive Organ)

a) The executive organ shall be headed by a Director General appointed by the Board of Signatories, subject to confirmation by the Parties. The Depositary shall immediately notify the Parties of the appointment. The appointment is confirmed unless within sixty days of the notification more than one-third of the Parties have informed the Depositary in writing of their objection. The Director General may assume his functions after appointment on a date determined by the Board of Signatories and pending confirmation of his appointment.

b) The term of office of the Director General shall be six years, unless otherwise decided by the Board of Signatories.

c) The Board of Signatories may remove the Director General for cause before the end of his term of office, and shall report to the Assembly of Parties the reasons for removal.

d) The Director General shall be the chief executive and legal representative of EUTELSAT. He shall act under the direction of the Board of Signatories and shall be directly responsible to it for the performance of all functions of the executive organ.

e) The structure and staff levels of the executive organ, the terms and conditions of employment of all staff, and the conditions of employment of any consultants or other advisers engaged by the Director General shall be submitted to the Board of Signatories for approval.

f) The Director General shall have the power to appoint all staff of the executive organ. The appointment of senior officers reporting directly to the Director General shall, however, be approved by the Board of Signatories as provided in subparagraph xvi) of paragraph b) of Article XII of the Convention.

g) During any vacancy in the office of the Director General or when he is absent or unable to discharge his duties, the Acting Director General, duly designated under subparagraph xvii) of paragraph b) of Article XII of the Convention shall have the capacity to exercise the powers of the Director General under the Convention and the Operating Agreement.

h) The paramount consideration in the appointment of the Director General and other staff of the executive organ shall be the need to ensure the highest standards of integrity, competence and efficiency.

i) The Director General and the staff of the executive organ shall refrain from any action incompatible with their responsibilities to EUTELSAT.

ARTICLE XIV

(Procurement)

a) The procurement policy of EUTELSAT shall be such as to encourage, in its interests and those of the Parties and Signatories, the widest

possible competition in the supply of goods and services, and shall be applied taking into account the provisions of Articles 17 and 18 of the Operating Agreement.

b) Except as provided in Article 17 of the Operating Agreement, procurement of goods and services for EUTELSAT shall be effected by the award of contracts, based on responses to open international invitations to tender.

c) Contracts shall be awarded in the best interest of EUTELSAT, to bidders offering the best combination of quality, price, delivery time and other important criteria of relevance to EUTELSAT, it being understood that, if there are bids offering a comparable combination of the above-mentioned criteria, contracts shall be awarded with due consideration to the general and industrial interests of the Parties.

ARTICLE XV

(Rights and obligations)

a) The Parties and Signatories shall exercise their rights and meet their obligations under the Convention in a manner fully consistent with and in furtherance of the principles and the provisions of the Convention.

b) All Parties and all Signatories may attend and participate in all conferences and meetings in which they are entitled to be represented under any of the provisions of the Convention or the Operating Agreement, and in any other meetings called by or held under the auspices of EUTELSAT in accordance with the arrangements made by it for such meetings, regardless of where they may take place.

c) Before any such conference or meeting is held outside the country in which the Headquarters of EUTELSAT is established, the executive organ shall ensure that arrangements with the host Party or Signatory for each such conference or meeting include a provision for the admission to and residence in the host country during such conference or meeting of representatives of all Parties and all Signatories entitled to attend.

d) All Parties shall, if necessary, take measures within their jurisdiction to prevent the use of earth stations in connection with the EUTELSAT Space Segment which do not comply with Article 15 of the Operating Agreement.

ARTICLE XVI

(Other Space Segments)

a) Any Party or Signatory which intends, or becomes aware that any person within the jurisdiction of that Party intends, individually or jointly, to establish, acquire or utilize space segment equipment separate from the EUTELSAT Space Segment in order to meet the requirements of international public telecommunications services within the EUTELSAT Space Segment service area to provide services in accordance with para-

graphs *a)* and *b)* of Article III of the Convention shall, before such establishment, acquisition or utilization, furnish all relevant information to the Assembly of Parties through the Board of Signatories which shall establish whether there is likely to be any significant economic harm to EUTELSAT. The Board of Signatories shall submit its report and conclusions to the Assembly of Parties.

The Assembly of Parties shall give its views within six months from the start of the foregoing procedure. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose.

b) The Board of Signatories shall draft and submit to the Assembly of Parties, as a matter of priority, the guidelines to be considered by any Party or Signatory which intends, or becomes aware that any person within the jurisdiction of that Party intends, individually or jointly, to establish space segment equipment separate from the EUTELSAT Space Segment in order to meet its requirements for domestic or international public or specialized telecommunications services, to ensure technical compatibility of such separate equipment and its operation with the use of the radio frequency spectrum and orbital space by an existing or planned EUTELSAT Space Segment.

c) This Article shall not apply to the establishment, acquisition or utilization of space segment equipment separate from that of the EUTELSAT Space Segment,

- i)* which forms part or is intended to form part of the INTELSAT Space Segment or the INMARSAT Space Segment as defined in the INTELSAT Agreement and in the INMARSAT Convention respectively;
- ii)* which is established solely for national security purposes.

ARTICLE XVII

*(EUTELSAT Headquarters, Privileges,
Exemptions, Immunities)*

a) The Headquarters of EUTELSAT shall be in Paris.

b) Within the scope of activities authorized by the Convention, EUTELSAT and its property shall be exempt in the territory of all Parties from income and direct property taxation and from customs duties on communications satellites and their component parts and on all equipment for use in the EUTELSAT Space Segment.

c) Each Party shall grant in accordance with the Protocol referred to in this paragraph the appropriate privileges, exemptions and immunities to EUTELSAT, to its officers, and to those categories of its employees specified in such Protocol. to Parties and representatives of Parties, to Signatories and representatives of Signatories, and to persons participating in arbitration proceedings. In particular, each Party shall grant to these individuals immunity from legal process in respect of acts done or words written or spoken in the exercise of their functions and within the limits of their duties to the extent and in the cases to be provided for in

the Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is located shall, as soon as possible, conclude with EUTELSAT a Headquarters Agreement covering privileges, exemptions and immunities.

The Headquarters Agreement shall include a provision that all Signatories acting in their capacity as such, except the Signatory designated by the Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is located, shall be exempt from taxation on income earned from EUTELSAT in the territory of such Party.

The other Parties shall also, as soon as possible, conclude a Protocol covering privileges, exemptions and immunities. The Headquarters Agreement and the Protocol shall each prescribe the conditions of its termination and shall be independent of the Convention.

ARTICLE XVIII

(Withdrawal and Suspension)

- a) i) Any Party or Signatory may withdraw voluntarily from EUTELSAT at any time.
- ii) A Party shall give written notice to the Depositary of its decision to withdraw. When a Party withdraws from EUTELSAT, any Signatory which was designated by it under paragraph *b)* of Article II of the Convention shall be deemed to have withdrawn from the Operating Agreement with effect from the date on which the withdrawal of the Party takes effect.
- iii) The decision of a Signatory to withdraw shall be notified in writing to the Director General by the Party which has designated that Signatory and the notification shall signify the acceptance by the Party of the decision of the Signatory to withdraw. When a Signatory withdraws from EUTELSAT, the Party which designated that Signatory shall, at the date of withdrawal, itself assume the capacity of Signatory unless and until it designates a new Signatory or withdraws from EUTELSAT.
- iv) A voluntary withdrawal from EUTELSAT under subparagraphs i), ii) and iii) of this paragraph shall take effect three months after the date of receipt of the notification by the Depositary or the Director General, as the case may be.
- b) i) If a Party appears to have failed to comply with any obligation under the Convention, the Assembly of Parties, having received notice to that effect or acting on its own initiative, and having considered any representations made by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply has occurred, that the Party be deemed to have withdrawn from EUTELSAT and, from the date of the decision, the Convention shall cease to be in force for that Party. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose. When a Party is deemed to have withdrawn

from EUTELSAT under this subparagraph, any Signatory which was designated by it under paragraph *b*) of Article II of the Convention shall be deemed to have withdrawn from the Operating Agreement with effect from the date on which the withdrawal of the Party takes effect.

- ii) A) If a Signatory, in its capacity as such, appears to have failed to comply with any obligation under the Convention or the Operating Agreement, other than an obligation under paragraph *a*) of Article 4 of the Operating Agreement, and the failure to comply is not remedied within three months after the Signatory has been notified in writing by the executive organ of a resolution of the Board of Signatories taking note of the failure to comply, the rights of the Signatory under the Convention and the Operating Agreement shall be automatically suspended at the end of such period of three months. During the period of suspension of the rights of a Signatory under this paragraph, the Signatory shall continue to have all the obligations and liabilities of a Signatory under the Convention and the Operating Agreement.
- B) The Board of Signatories may decide, after considering any representations made by the Signatory or by the Party which designated it, that the Signatory be deemed to have withdrawn from EUTELSAT and that, from the date of the decision, the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signatory.
- When a Signatory is deemed to have withdrawn from EUTELSAT, the Party which designated that Signatory shall, at the date of withdrawal, itself assume the capacity of a Signatory unless and until it designates a new Signatory or withdraws from EUTELSAT.
- iii) A) If a Signatory fails to pay any sum for which it is liable in accordance with paragraph *a*) of Article 4 of the Operating Agreement within three months after the payment has become due, the rights of the Signatory under the Convention and the Operating Agreement shall be automatically suspended. During the period of suspension of the rights of a Signatory under this paragraph, the Signatory shall continue to have all the obligations and liabilities of a Signatory under the Convention and the Operating Agreement.
- B) If within three months after the suspension any sums due remain unpaid, the Board of Signatories, after considering any representations made by the Signatory or the Party which has designated it, may decide that that Signatory be deemed to have withdrawn from EUTELSAT and that, from the date of the decision, the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signatory.
- When a Signatory is deemed to have withdrawn from EUTELSAT, the Party which designated that Signatory

shall, at the date of withdrawal, itself assume the capacity of a Signatory unless and until it designates a new Signatory or withdraws from EUTELSAT.

c) If for any reason a Party wishes to substitute itself for its designated Signatory or to designate a new Signatory, it shall give written notice to the Depositary. The Convention and the Operating Agreement shall enter into force for the new Signatory and cease to be in force for the former Signatory from the time that the new Signatory assumes all outstanding obligations of the former Signatory and signs the Operating Agreement.

d) A Party which has withdrawn or is deemed to have withdrawn from EUTELSAT shall cease to have any right of representation in the Assembly of Parties and shall incur no obligation or responsibility after the effective date of withdrawal, except for liabilities arising from acts or omissions before that date.

- e) i) A Signatory which has withdrawn or is deemed to have withdrawn from the Operating Agreement shall cease, as from the effective date of withdrawal, to have any right of representation in the Board of Signatories and shall incur no obligation or responsibility from that date, except its obligation, unless the Board of Signatories decides otherwise, to discharge its due proportion of the capital contributions needed to meet contractual commitments expressly authorized before that date and any liabilities arising from acts or omissions before that date.
- ii) The financial settlement on the withdrawal of a Signatory from EUTELSAT shall be in accordance with Article 21 of the Operating Agreement.

f) Every notification of a withdrawal and every decision effecting a deemed withdrawal shall be communicated at once to all Parties and Signatories by the Depositary or the Director General, as the case may be.

g) Nothing in this Article shall deprive a Party or Signatory of any right acquired by it in its capacity as such which is preserved after the effective date of withdrawal and for which compensation has not been received under this Article.

ARTICLE XIX

(Amendments)

a) Amendments to the Convention may be proposed by any Party and shall be communicated to the Director General, who shall promptly circulate the proposals to all the Parties and Signatories. Three months notice is required before consideration of a proposed amendment by the Board of Signatories, which shall submit its views and recommendations to the Assembly of Parties within a period of six months from the date of circulation of the proposed amendment. The Assembly of Parties shall consider the proposed amendment not earlier than six months from re-

cept by it, taking into account any views and recommendations expressed by the Board of Signatories. This period may, in any particular case, be reduced by the Assembly of Parties by a decision taken in accordance with the procedure for a matter of substance.

b) If adopted by the Assembly of Parties the emendament shall enter into force one hundred and twenty days after the Depositary has received notices of acceptance from two-thirds of those States which at the time of adoption by the Assembly of Parties were Parties and whose Signatories then held at least two-thirds of the total investment shares. Upon its entry into force, the amendment shall become binding upon all Parties and all Signatories.

c) An amendment shall not enter into force less than eight months after the date on which it was adopted by the Assembly of Parties. An amendment which has not entered into force under paragraph b) of this Article eighteen months after the date on which it was adopted by the Assembly of Parties shall be deemed null and void.

ARTICLE XX

(Settlement of Disputes)

a) All disputes arising between Parties or between EUTELSAT and a Party or Parties in connection with the interpretation or application of the Convention or of paragraph c) of Article 15, or paragraph c) of Article 16, of the Operating Agreement shall be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably. Any similar dispute relating to the interpretation or application of this Convention or the Operating Agreement between one or more Parties on the one hand and one or more Signatories on the other hand may be submitted to arbitration under Annex B to the Convention, provided that the Party or Parties and the Signatory or Signatories in dispute agree.

b) All disputes arising in connection with the interpretation and application of the Convention or of paragraph c) of Article 15 or of paragraph c) of Article 16 of the Operating Agreement, between a Party and a State which has ceased to be a Party or between EUTELSAT and a State which has ceased to be a Party, and which arise after the State has ceased to be a Party, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably, provided that the State which has ceased to be a Party so agrees. If a State ceases to be a Party or if a State or a telecommunications entity ceases to be a Signatory after a dispute to which it is a disputant has been submitted to arbitration under paragraph a) of this Article, the arbitration shall be continued and concluded.

c) The settlement of all disputes arising in connection with the interpretation or application of agreements between EUTELSAT and any Par-

ty, other than the Convention or the Operating Agreement, shall be as provided for in the relevant agreement. In the absence of any provisions, such disputes, if not otherwise settled, may be submitted to arbitration under Annex B to the Convention if the disputants agree.

ARTICLE XXI

(Signature — Reservations)

a) Any State whose telecommunications Administration/Recognized Private Operating Agency is, or has the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement may become Party to the Convention by:

- i) signature not subject to ratification, acceptance or approval, or
- ii) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval, or
- iii) accession.

b) The Convention shall be open for signature at Paris from 15 July 1982 until it enters into force and shall thereafter remain open for accession.

c) No State shall become a Party to the Convention until the Operating Agreement has been signed by the telecommunications entity which it has designated or until it has itself signed the Operating Agreement.

d) No reservation may be made to the Convention or the Operating Agreement.

ARTICLE XXII

(Entry into Force)

a) The Convention shall enter into force sixty days after the date on which it has been signed, in accordance with subparagraph i) of paragraph a) of Article XXI of the Convention, or has been ratified, accepted or approved, by two-thirds of the States which, at the date on which it is opened for signature have jurisdiction over Signatory Parties to the Provisional Agreement provided that:

- i) Those Signatory Parties, or their designated Signatories to the ECS Agreement, hold two-thirds of the financial shares under the ECS Agreement and
- ii) the Operating Agreement has been signed in accordance with paragraph b) of Article II of the Convention.

b) The Convention shall not enter into force less than eight months after the date on which it is opened for signature. The Convention shall not enter into force if it has not been signed, ratified, accepted or approved under paragraph a) of this Article, within eighteen months of the date on which it is opened for signature.

c) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval or accession is deposited after the date on which the Convention enters into force, the Convention shall enter into force on the date of such deposit.

d) Upon entry into force, the Convention will be applied provisionally for any State which has signed it subject to ratification, acceptance or approval and which has so requested at the time of signature or at any later time before entry into force. Provisional application shall end:

- i) upon deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval by that State;
- ii) at the end of two years from the date on which the Convention enters into force without having been ratified, accepted or approved by that State;
- iii) upon notification by that State, before the end of the period mentioned in subparagraph ii) of this paragraph, of its decision not to ratify, accept or approve the Convention.

When provisional application ends under subparagraph ii) or iii) of this paragraph, paragraphs d) e) and g) of Article XVIII of the Convention shall govern the rights and obligations of the Party and of its designated Signatory.

e) Despite the provisions of this Article, the Convention shall neither enter into force, not be applied provisionally for any State, unless the conditions in paragraph c) of Article XXI of the Convention have been satisfied.

f) Upon entry into force, the Convention shall replace and terminate the Provisional Agreement. However, nothing in the Convention or the Operating Agreement shall affect any right or obligation of a Party or a Signatory acquired in its former capacity as a Signatory Party to the Provisional Agreement or as a Signatory to the ECS Agreement.

ARTICLE XXIII

(Accession)

a) Any State whose telecommunications Administration/Recognized Private Operating Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention is opened for signature, may accede to the Convention from the date on which it ceases to be open signature, until two years after its entry into force.

b) The provisions of paragraphs c) to e) of this Article shall apply to requests for accession by the following States:

- i) a State whose telecommunications Administration/Recognized Private Operating Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention was opened for signature, which has

not become a Party to the Convention in accordance with subparagraphs i) or ii) of paragraph a) of Article XXI, or paragraph a) of this Article.

ii) any other European State which is a Member of the International Telecommunication Union wishing to accede to the Convention after its entry into force.

c) Any State which wishes to accede to the Convention in the circumstances mentioned in paragraph b) of this Article ("the Applicant State") shall so notify the Director General in writing and shall supply the latter with all information which the Board of Signatories may require, concerning the Applicant State's proposed utilization of the EUTELSAT Space Segment.

d) The Board of Signatories shall examine from the technical, operational and financial view points the compatibility of the application of the Applicant State with the interests of EUTELSAT and the Signatories within the scope of activities of EUTELSAT and shall submit a recommendation thereon to the Assembly of Parties.

e) Taking into account such recommendation, the Assembly of Parties shall take a decision on the Applicant State's request within six months following the date on which the Board of Signatories decides that it is in the possession of all the information required under paragraph c) of this Article. The decision of the Board of Signatories shall be promptly notified to the Assembly of Parties.

The decision of the Assembly of Parties shall be taken by secret vote and in accordance with the procedure for decisions on matters of substance. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose.

f) The Director General shall notify the Applicant State of the conditions for accession established by the Assembly of Parties which will be the subject of a protocol annexed to the instrument of accession to be deposited by the said State with the Depositary.

ARTICLE XXIV

(Liability)

No Party shall be individual liable for the acts and obligations of EUTELSAT except where such liability results from a treaty to which that Party and a State claiming compensation are parties. In that case, EUTELSAT shall indemnify the Party concerned in respect of any such liability, unless the latter has expressly undertaken to assume exclusively such liability.

ARTICLE XXV

(Miscellaneous Provisions)

a) The official and working languages of EUTELSAT shall be English and French.

b) EUTELSAT shall, having regard to the general views of the Assembly of Parties, co-operate on matters of common interest with the United Nations and its Specialized Agencies, in particular the International Telecommunication Union, and other international organizations.

c) To comply with Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly of the United Nations, EUTELSAT shall send to the Secretary General on the United Nations, and to the Specialized Agencies concerned, for their information, an annual report on its activities.

ARTICLE XXVI

(Depositary)

a) The Government of the French Republic shall be the Depositary for the Convention, with which shall be deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession, requests for provisional application and notifications of ratification, acceptance or approval of amendments, of decisions to withdraw from EUTELSAT or of termination of the provisional application of the Convention.

b) The Convention shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall send certified copies of the text of the Convention to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it, and to the International Telecommunication Union.

c) The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention, all Signatories and if necessary the International Telecommunication Union of:

- i) all signatures of the Convention;
- ii) the deposit of all instruments of ratification, acceptance, approval or accession;
- iii) the start of the sixty day period referred to in paragraph *a)* of Article XXII of the Convention;
- iv) the entry into force of the Convention;
- v) all requests for provisional application under paragraph *d)* of Article XXII of the Convention;
- vi) the appointment of the Director General, any objections to and the confirmation of that appointment under paragraph *a)* of Article XIII of the Convention;
- vii) the adoption and entry into force of all amendments to the Convention;
- viii) all notifications of withdrawal;
- ix) all decisions by the Assembly of Parties under paragraph *b)* of Article XVIII of the Convention that a Party is deemed to have withdrawn from EUTELSAT;
- x) all decisions by the Board of Signatories under paragraph *b)* of Article XVIII of the Convention that a Signatory is deemed to have withdrawn from EUTELSAT;

- xi) all substitutions of Signatories made under paragraphs *b*) and *c*) of Article XVIII of the Convention;
- xii) all suspensions and restoration of rights;
- xiii) all other notifications and communications about the Convention.

d) Upon entry into force of the Convention, the Depositary shall send to the Secretariat of the United Nations, for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, confirmed certified copies of the Convention and the Operating Agreement.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

Opened for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighty two in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single original.

Annex A**(TRANSITIONAL PROVISIONS)****1) *Continuity of Activities.***

a) Any agreement entered into by INTERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement or the ECS Agreement and which is in effect at the time the two mentioned Agreements terminate shall remain in effect, unless and until modified or repealed in accordance with the provisions of that agreement. Any decision taken by INTERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement or the ECS Agreement and which is in effect at the time the two last mentioned Agreements terminate shall remain in effect unless and until that decision is modified or repealed by, or in implementation of the Convention or the Operating Agreement.

b) If, at the time the Provisional Agreement and the ECS Agreement terminate, any organ of INTERIM EUTELSAT has embarked on, but not completed, any action which it is authorized or required to take under the Provisional Agreement or the ECS Agreement, the Board of Signatories shall stand in the place of that organ for the purpose of completing such action.

2) *Management.*

a) From the date of the entry into force of the Convention all personnel of the permanent General Secretariat established under Article 9 of the Provisional Agreement, shall have the right to be transferred to the executive organ of EUTELSAT, without prejudice to the provisions of paragraph f) of Article XIII to the Convention.

b) In accordance with paragraph 1) of this Annex the conditions for employment of personnel which were in force under the Provisional Agreement shall continue to apply until new conditions for employment are drawn up by the Board of Signatories.

c) Until the first Director General assumes office his functions shall be performed by the Secretary General of INTERIM EUTELSAT.

3) *Transfer to EUTELSAT of the functions of the Mandated Administration*

a) On the date of the start of the sixty-day period referred to in paragraph a) of Article XXII of the Convention, the Secretary General of INTERIM EUTELSAT shall inform the Mandated Administration of the date of entry into force of the Convention and the termination of the Provisional Agreement.

b) The Secretary General of INTERIM EUTELSAT shall take all measures for a timely transfer to EUTELSAT of all rights and obligations acquired by the Mandated Administration in its capacity as legal representative of INTERIM EUTELSAT.

Annex B**(ARBITRATION PROCEDURE)**

1. For the purposes of adjudicating upon any dispute referred to in Article XX of the Convention or Article 20 of the Operating Agreement, an Arbitration Tribunal shall be established in accordance with the following paragraphs.

2. Any Party to the Convention may join either party to the dispute in the arbitration.

3. The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. Where Article XX of the Convention and Article 20 of the Operating Agreement require the agreement of the disputants to refer the dispute to arbitration, the period of two months shall be reckoned from the date of that agreement. The first two arbitrators shall, within a period of two months reckoned from the nomination of the second arbitrator, nominate the third arbitrator, who shall be the Chairman of the Arbitration Tribunal. If one of the two arbitrators has not been nominated within the required period he shall, at the request of either party, be nominated by the President of the International Court of Justice or, if there is no agreement between the parties, the Secretary General of the Permanent Arbitration Court. The same procedure shall apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not been nominated within the required period.

4. The Arbitration Tribunal shall determine its seat and establish its own rules of procedure.

5. Each party shall bear the cost relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs of being represented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shall be shared equally by the parties to the dispute.

6. The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The parties shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope, the Arbitration Tribunal shall interpret it at the request of any party to the dispute.

**OPERATING AGREEMENT RELATING
TO THE EUROPEAN
TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION
“EUTELSAT”**

PREAMBLE

THE SIGNATORIES to this Operating Agreement,

CONSIDERING that the States Parties to the Convention establishing the European Telecommunications Satellite Organization «EUTELSAT», have undertaken therein to designate a telecommunications entity to sign the Operating Agreement or themselves to sign it,

AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

(Definitions)

- a) For the purpose of the Operating Agreement:
- i) “Convention” means the Convention establishing the European Telecommunications Satellite Organization “EUTELSAT”;
 - ii) “ECU” means the European Currency Unit, instituted by Regulation n° 3180/78 of the Council of the European Communities on 18 december 1978, subject to such change or redefinition as that Council may adopt.
- b) The definitions in article I of the Convention shall apply to the Operating Agreement.

ARTICLE 2

(Rights and Obligations of Signatories)

- a) Each Signatory acquires the rights provided for Signatories in the Convention and the Operating Agreement and undertakes to fulfil the obligations placed upon it therein.
- b) In the traffic agreements negotiated by them, the Signatories shall endeavour to route a reasonable portion of their traffic via the EUTELSAT Space Segment.

ARTICLE 3

(Transfer of Rights and Obligations)

On the date the Convention and the Operating Agreement enter into force and subject to the requirements of Annex A to the Operating Agreement:

- i) all the assets, including property rights, contractual rights, rights in and to the space segment and all other rights acquired under the Provisional Agreement or the ECS Agreement, shall vest in and be owned by EUTELSAT;
- ii) all the obligations and liabilities undertaken or incurred by or on behalf of INTERIM EUTELSAT in carrying out the provisions of the Provisional Agreement and the ECS Agreement which are outstanding on, or arise from acts or omissions before such date, shall become obligations and liabilities of EUTELSAT;
- iii) the financial interest in EUTELSAT of each Signatory shall be equal to the amount arrived at by the application of its investment share expressed as a percentage to the valuation of the EUTELSAT assets effected under subparagraph *b*) of paragraph 3 of Annex A to the Operating Agreement.

ARTICLE 4

(Capital Contributions)

a) In proportion to its investment share expressed as a percentage, each Signatory shall make contributions to the capital requirements of EUTELSAT and shall receive capital repayment and compensation for use of capital, as determined by the Board of Signatories in accordance with the Convention and the Operating Agreement.

b) Capital requirements shall include:

- i) all direct and indirect costs of the design, development, acquisition, construction and establishment of the EUTELSAT Space Segment, of the acquisition of contractual rights by leasing, and of other property of EUTELSAT;
- ii) expenditure necessary to cover EUTELSAT's operating maintenance and administrative costs that the Organization is unable to finance out of its revenue under article 9 of the Operating Agreement;
- iii) funds required by EUTELSAT for discharging indemnities under article XXIV of the Convention and under paragraph *b*) of article 19 of the Operating Agreement.

c) The Board of Signatories shall determine the schedule of payments required under this article. Interest at a rate to be determined by

the Board of Signatories shall be added to any amount unpaid after the date designated for payment.

d) If an extension of the EUTELSAT Space Segment offering capacity for services other than those covered by paragraphs *a)* and *b)* of article III of the Convention is to be provided, the Board of Signatories shall take every reasonable measure to ensure that those Signatories which are not directly interested in the implementation of the extension will not have to finance it before the operational use of the services. Interested Signatories shall make their best efforts to accept a corresponding increase in their investment shares.

ARTICLE 5

(Capital Ceiling)

The sum of the cumulative capital contributions of the Signatories under article 4 of the Operating Agreement and of the outstanding contractual capital commitments of EUTELSAT, less the cumulative capital repaid to them, shall be subject to an upper limit (called "the capital ceiling"). The initial capital ceiling shall be 400 million ECUs. The Board of Signatories shall have authority to adjust the capital ceiling and shall take decisions on any such adjustments in accordance with paragraph *g)* of article XI of the Convention.

ARTICLE 6

(Investment Shares)

a) Investment shares of Signatories shall be determined on the basis of utilization of the EUTELSAT Space Segment. Except as otherwise provided in this article, each Signatory shall have an investment share equal to its percentage of all utilization of the EUTELSAT Space Segment by all Signatories.

b) For the purpose of paragraph *a)* of this article, utilization of the EUTELSAT Space Segment by a Signatory shall be measured by dividing the space segment utilization charges payable by the Signatory to EUTELSAT by the number of days for which charges were payable during the six-month period before the effective date of a determination of investment shares under paragraph *d)* or subparagraph *i)* of paragraph *e)* of this article. However, if the number of days for which charges were payable by a Signatory for utilization during such six-month period was less than ninety days, such charges shall not be taken into account in determining investment shares.

c) Before determination of investment shares on the basis of utilization under paragraphs *a)*, *b)* and *d)* of this article, the investment share of each Signatory shall be determined in accordance with Annex B to the Operating Agreement.

- d) The first determination of investment shares based on utilization shall take place:
- i) not earlier than four years from the date on which the first satellite of the EUTELSAT Space Segment is positioned in orbit in working order;
 - ii) after the end of the four year period referred to in sub paragraph i) of this paragraph, if and when:
 - A) ten Signatories have for a period of six months been accessing the EUTELSAT Space Segment, either through their own earth stations or through other Signatories' earth stations; and;
 - B) the EUTELSAT revenues deriving from utilization by the Signatories during a six month period have been greater than the revenues that would have derived from the utilization by Signatories for the same period of the Space Segment capacity required to establish 5000 telephone circuits using digital speech interpolation;
 - iii) seven years from the date on which the first satellite of the EUTELSAT Space Segment is positioned in orbit in working order, if the conditions envisaged under sub paragraph ii) of the paragraph have not been met.
- e) After the first determination on the basis of utilization, investment shares shall be redetermined to be effective:
- i) on the first day of March in each year. However, redetermination on the basis of utilization on the first day of March shall not take place if the total utilization charges payable to EUTELSAT by Signatories for their utilization during the six-month period preceding that date are lower by more than twenty per cent than the total utilization charges payable to EUTELSAT by Signatories for their utilization during the six-month period starting eighteen months before that date;
 - ii) on the entry into force of the Operating Agreement for a new Signatory;
 - iii) on the effective date of withdrawal of a Signatory.
- f) Whenever an investment share is determined under subparagraphs ii) or iii) of paragraph e) or under paragraph g) of this article, the investment shares of all other Signatories shall be adjusted in the proportion that the respective investment shares which they held before this adjustment bear to each other. On the withdrawal of a Signatory, investment shares of 0.05 per cent determined in accordance with paragraph g) of this article shall not be increased.
- g) Notwithstanding any provision of this article, no Signatory shall have an investment share of less than 0.05 per cent of the total investment shares.
- h) Upon application from a Signatory, the Board of Signatories shall allocate to it an investment share reduced from its share determined under paragraphs a) to f) of this article to the extent that the reduction is

taken up by the voluntary acceptance by other Signatories of increased investment shares. The Board of Signatories shall adopt procedures enabling the application of the provisions of this paragraph and for the equitable distribution of the amount corresponding to the reduction in investment shares among Signatories ready to increase their investment shares.

i) Notification of the results of each determination of investment shares, and of the effective date of such determination, shall be promptly furnished to all Signatories by the Director General.

ARTICLE 7

(Financial Adjustments between Signatories)

a) On entry into force of the Operating Agreement, financial adjustments shall be made between Signatories, through EUTELSAT, in accordance with Annex A to the Operating Agreement.

b) At each determination of investment shares after the first determination, financial adjustments between Signatories shall be made through EUTELSAT on the basis of a valuation made under paragraph c) of this article. The amounts of these financial adjustments shall be determined for each Signatory by applying to the valuation the difference, if any, between the new investment share of each Signatory and its investment share before the determination.

c) The valuation mentioned in paragraph b) of this article shall be made as follows:

- i) deduct from the original cost of all assets as recorded in EUTELSAT accounts at the date of adjustment, including all capitalized return and capitalized expenses, the sum of:
 - A) the accumulated amortization as recorded in EUTELSAT accounts at the date of adjustment, and
 - B) loans and other accounts payable by EUTELSAT at the date of adjustment;
- ii) adjust the result thereby obtained by adding or deducting a further amount representing any deficiency or excess, respectively, in the payment by EUTELSAT of compensation for use of capital from the entry into force of the Operating Agreement to the effective date of valuation relative to the cumulative amount due at the rate or rates of compensation for use of capital in effect during the periods in which the relevant rates were applicable, as established by the Board of Signatories.

For the purpose of assessing the amounts representing any deficiency or excess in payment, compensation due shall be calculated on a monthly basis and shall relate to the net amount of the items described in subparagraph i) of this paragraph.

d) Payments due from or to Signatories under this article shall be made by a date prescribed by the Board of Signatories. Interest at a rate equal to the rate determined by the Board of Signatories under paragraph c) of article 4 of the Operating Agreement shall be added to any overdue amount.

ARTICLE 8

(Utilization Charges)

a) The Board of Signatories shall specify the units of measurement for the various types of utilization of the EUTELSAT Space Segment and shall establish charges for such utilization.

The charges shall have the objective of earning sufficient revenues to cover operating, maintenance and administrative cost of EUTELSAT, the provision of such working funds as the Board of Signatories may determine to be necessary, the amortization of investments made by Signatories and compensation for use of capital of Signatories. The charges which apply to a given category of utilization of the EUTELSAT Space Segment shall have the objective of covering all types of expenditure relating to that category of utilization.

b) Utilization charges shall be payable in accordance with arrangements adopted by the Board of Signatories.

c) The Board of Signatories shall apply any appropriate measures where payments of utilization charges have been in default for more than three months, taking into account the provisions of paragraph b) of article XVIII of the Convention.

d) Interest at a rate to be determined by the Board of Signatories shall be added to any amount of utilization charges unpaid after the date for payment set by the Board of Signatories.

ARTICLE 9

(Revenues)

a) The revenues earned by EUTELSAT shall be applied, as far as they allow, in the following order of priority:

- i) to meet operating, maintenance and administrative costs;
- ii) to provide such working funds as the Board of Signatories may determine to be necessary;
- iii) to pay to Signatories, in proportion to their respective investment shares, sums representing a repayment of capital in the amount of the provisions for amortization established by the Board of Signatories and recorded in the accounts of EUTELSAT;

- iv) to pay to a Signatory which has withdrawn from EUTELSAT such sums as may be due to it under article 21 of the Operating Agreement;
- v) to pay to Signatories, in proportion to their respective investment shares, the available balance towards compensation for use of capital including unpaid compensation from the previous years plus interest on such unpaid compensation.

b) In the determination of the rate of compensation for the use of capital of Signatories, the Board of Signatories shall allow for the risks associated with investment in EUTELSAT and shall fix the rate as close as possible to the cost of money in the money markets.

c) If revenues earned by EUTELSAT are insufficient to meet the operating, maintenance and administrative costs of EUTELSAT, the Board of Signatories may decide to meet the deficiency by using working funds of EUTELSAT, by overdraft arrangements, by loans, by requiring Signatories to make capital contributions in proportion to their respective investment shares or by any combination of such measures.

ARTICLE 10

(Settlement of Accounts)

a) Settlement of accounts between Signatories and EUTELSAT arising from financial transactions under articles 4, 7, 8 and 9 of the Operating Agreement shall be arranged so that funds transferred between Signatories and EUTELSAT, as well as funds at EUTELSAT's disposal in excess of the working funds determined by the Board of Signatories to be necessary, shall be kept at the lowest practicable level.

b) All payments between the Signatories and EUTELSAT under the Operating Agreement shall be made in a freely convertible currency.

ARTICLE 11

(Overdrafts and Loans)

a) EUTELSAT may, by decision of the Board of Signatories, enter into overdraft arrangements for meeting deficiencies until adequate revenues or capital contributions are received.

b) Notwithstanding the provisions of article 4 of the Operating Agreement, EUTELSAT may, by decision of the Board of Signatories, raise loans for the purpose of financing any activity undertaken by EUTELSAT in accordance with article III of the Convention or for meeting any liability incurred by EUTELSAT. The outstanding amounts of such loans shall be considered as contractual capital commitments for the purpose of article 5 of the Operating Agreement.

ARTICLE 12

(Excluded Costs)

The following shall not form part of the costs of EUTELSAT:

- i) the taxes that would be due from a Signatory in respect of sums paid to that Signatory by EUTELSAT under the Convention and the Operating Agreement;
- ii) the costs of representatives of Parties and Signatories incurred in attending meetings of the Assembly of Parties and the Board of Signatories or any other meeting of EUTELSAT.

ARTICLE 13

(Audit)

The accounts of EUTELSAT shall be audited annually by independent auditors appointed by the Board of Signatories. Each Signatory shall have the right of inspection of EUTELSAT accounts.

ARTICLE 14

(Other International Organizations)

In addition to observing the relevant regulations of the International Telecommunication Union, EUTELSAT shall, in the design, development, construction and establishment of the EUTELSAT Space Segment and in the procedures established for regulating the operation of the EUTELSAT Space Segment and of the earth stations, give due consideration to the relevant recommendations and procedures of the organs of the International Telecommunication Union.

EUTELSAT shall also take account of the relevant recommendations of the Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (CEPT).

ARTICLE 15

(Earth Station Approval)

a) Applications for approval of earth stations, being transmitting stations, receiving stations or combined transmitting—receiving stations, to access the EUTELSAT Space Segment may be submitted to EUTELSAT only by the Signatory designated by the Party in whose territory the earth station is or will be located or, for earth stations in a territory not under the jurisdiction of a Party, by a duly authorized telecommunications entity.

b) Failure by the Board of Signatories to establish criteria and procedures, under subparagraph vi) of paragraph b) of article XII of the Convention, for approval of earth stations shall not preclude the Board of Signatories from considering or acting upon any application for approval of an earth station.

c) Each Signatory of telecommunications entity referred to in paragraph a) of this article shall, for earth stations for which it has submitted an application, be responsible to EUTELSAT for compliance of such stations with the rules and standards specified in the document of approval issued to it by EUTELSAT unless, where a Signatory has submitted the applications, its designating Party assumes such responsibility.

ARTICLE 16

(Allotment of Space Segment Capacity)

a) Applications for allotment of EUTELSAT Space Segment capacity may be submitted to EUTELSAT only by Signatories or, for a territory not under the jurisdiction of a Party, by a duly authorized telecommunications entity.

b) Allotment of EUTELSAT Space Segment capacity shall be authorized by the Board of Signatories in accordance with the terms and conditions established by it under subparagraphs viii) and ix) of paragraph b) of article XII of the Convention.

c) Each entity to which an allotment has been made under this article shall be responsible for compliance with all the terms and conditions set by EUTELSAT for such allotment unless, where a Signatory has submitted the application, its designating Party assumes such responsibility.

ARTICLE 17

(Procurement)

a) All contracts for the procurement of goods and services by EUTELSAT shall be awarded in accordance with article XIV of the Convention, this article and article 18 of the Operating Agreement and the procedures, regulations, terms and conditions established by the Board of Signatories under subparagraph ii) of paragraph b) of article XII of the Convention.

b) The approval of the Board of Signatories shall be required before:

- i) the issue of requests for proposals or invitations to tender for contracts which are expected to exceed 150,000 ECUs in value;
- ii) the award of any contract to a value exceeding 150,000 ECUs.

If justified by changes in world price indices, the Board of Signatories may revise these financial limits.

c) The procedures, regulations, terms and conditions referred to in paragraph a) of this article shall provide for the supply of full and timely information to the Board of Signatories. Upon request from any Signatory, the Board of Signatories shall supply to that Signatory such information with respect to any contract, as will enable that Signatory to discharge its responsibilities as a Signatory.

d) In the following cases open international tendering may be dispensed with under procedures adopted by the Board of Signatories under subparagraph ii) of paragraph b) of article XII of the Convention:

- i) the estimated value of the contract does not exceed 75,000 ECUs and the award of the contract would not, because of the application of the dispensation, place a contractor in such a position as to prejudice at some later date the effective exercise by the Board of Signatories of the procurement policy in article XIV of the Convention. If justified by changes in world price indices, the Board of Signatories may revise this financial limit;
- ii) procurement is required urgently in an emergency affecting the operational viability of any activities of EUTELSAT;
- iii) there is only one source of supply to a specification which is necessary to meet the requirements of EUTELSAT of the sources of supply are so severely restricted in number that it would be neither feasible nor in the best interest of EUTELSAT to incur the expenditure and time entailed in open international tender, provided that, where there is more than one source, all are given an opportunity to bid on an equal basis;
- iv) the requirement is of an administrative nature best suited to local procurement;
- v) the procurement is for personal services.

ARTICLE 18

(Intellectual Property)

a) For the purpose of the Operating Agreement "Intellectual Property" means the rights relating to inventions in all fields of human endeavour, scientific discoveries, industrial designs, trade marks, services marks and commercial names and designations, know-how, protection against unfair competition, copyright, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial and scientific fields.

- b)
 - i) EUTELSAT's policy on intellectual property shall be based on the principle of acquiring only these rights which are necessary to enable work to be performed by or for it;
 - ii) in particular, ownership of intellectual property generated by a contractor in the performance of a EUTELSAT-funded contract shall be retained by the contractor.

c) In order to give effect to those principles, while at the same time observing generally accepted industrial practices, EUTELSAT shall, where work funded by it under contract contains a significant element of study, research or development, ensure for itself:

- i) the right to have disclosed to it without payment all intellectual property generated by such work;
- ii) licence to disclose and have disclosed without payment the intellectual property so generated to Parties and Signatories and other persons within the jurisdiction of a Party;
- iii) licence to use, and to authorize and have authorized to be used by Parties, Signatories and other persons within the jurisdiction of a Party, the intellectual property so generated. Where such use is connected with the EUTELSAT Space Segment or accessing earth stations, the licence shall be without payment; and where the use is for another purpose, the licence shall be on fair and reasonable terms and conditions to be settled between the owner of the intellectual property and the user;
- iv) if possible, licences, on fair and reasonable terms and conditions, to use and have used as necessary for the reconstruction or modification of any product of a EUTELSAT-funded contract pre-existing intellectual property rights, that is to say rights other than those generated in the performance of such contract but which are required to contribute to the proper performance of such contract.

d) The Board of Signatories may approve a deviation from the policies described in subparagraphs ii), iii) and iv) of paragraph c) of this article if during negotiations the Board of Signatories is satisfied that failure to deviate would prejudice EUTELSAT.

e) The Board of Signatories may also, if exceptional circumstances warrant, approve a deviation from the policy described in subparagraph ii) of paragraph b) of this article provided all the following conditions are met:

- i) the Board of Signatories is convinced that failure to deviate would prejudice EUTELSAT;
- ii) the Board of Signatories decides that EUTELSAT should be in a position to ensure patent or similar protection in any country;
- iii) the contractor concerned is not able or willing to ensure such patent or other similar protection within the appropriate time limit.

f) Where EUTELSAT has acquired rights in intellectual property by transfer from INTERIM EUTELSAT under article 3 of the Operating Agreement or otherwise than under paragraph c) of this article, it shall, on request, and provided it has the right to do so:

- i) disclose or have disclosed such intellectual property to any Party or Signatory without payment except that such Party

or Signatory shall reimburse EUTELSAT for any payment by EUTELSAT to third parties for the exercise of this right of disclosure;

- ii) grant licence to any Party or Signatory to disclose or have disclosed to other persons within the jurisdiction of a Party and to use, authorize and have authorized those other persons to use such intellectual property. Where such use is connected with the EUTELSAT Space Segment or accessing earth stations, the licence shall be without payment; and where the use is for another purpose, the licence shall be on fair and reasonable terms and conditions to be settled between the user and EUTELSAT or other owner of the intellectual property or any other authorized entity or person having a proprietary interest therein, except that such Party or Signatory shall reimburse EUTELSAT for any payment by EUTELSAT to third parties for the right to grant such licence.

g) EUTELSAT shall keep each Party and Signatory which so requests informed of the availability and general nature of all intellectual property which, is disclosed to it under subparagraph i) of paragraph c) or subparagraph i) of paragraph f) of this article.

h) The disclosure and use, and the terms and conditions of disclosure and use, of all intellectual property in which EUTELSAT has acquired rights shall be on a non-discriminatory basis as between Parties and Signatories, and other persons to whom rights may be granted or disclosures made pursuant to this article.

ARTICLE 19

(Liability)

a) Neither EUTELSAT, nor any Signatory nor, when performing his functions within the limits of his authority, any employee of any of them nor any representative in meetings of EUTELSAT, shall be liable to any Party or to any Signatory or to EUTELSAT, because of any interruption, delay or malfunctioning of telecommunications services provided or to be provided under the Convention or the Operating Agreement, nor shall any actions for damages be brought against them because of such interruption, delay or malfunctioning.

b) A Signatory, or an employee of EUTELSAT or of a Signatory who has acted within the framework and limits of his authority, who, by the final judgement of a competent tribunal or under a settlement approved by the Board of Signatories, has been found liable for any activity undertaken by or on behalf of EUTELSAT under the Convention or the Operating Agreement, shall be reimbursed by EUTELSAT in respect of any claim, including costs and expenses, that the Signatory or the person concerned has to discharge.

If payment has not already been made, EUTELSAT shall make settlement direct in place of the Signatory or person concerned.

c) If a claim is brought against a Signatory or any such employee, it or he shall, as a condition of reimbursement under paragraph *b*) of this article, immediately notify EUTELSAT in order to give it the opportunity to advise and recommend on the means of defence, or to propose a settlement of the dispute and, if permitted by the law of the jurisdiction in which the claim is brought, to join in the proceeding or to stand in the place of the Signatory or of the employee concerned.

ARTICLE 20

(Settlement of Disputes)

a) All disputes arising between Signatories or between EUTELSAT and a Signatory or Signatories in connection with the interpretation or application of the Operating Agreement, shall be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year from the time a Signatory or EUTELSAT has notified the other party to the dispute its intention to settle such a dispute amicably.

b) All such disputes arising between a Signatory and a State or telecommunications entity which has ceased to be a Signatory, or between EUTELSAT and a State or telecommunications entity which has ceased to be a Signatory, and which arise after such State or telecommunications entity ceased to be a Signatory, if not otherwise settled within one year of the time a Signatory or EUTELSAT has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably may be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention provided all the disputants concerned agree. If a State or telecommunications entity ceases to be a Signatory after the start of an arbitration in which it is a disputant, such arbitration shall be continued and concluded.

c) All disputes arising in connection with the interpretation or application of agreements or contracts that EUTELSAT has concluded with any Signatory shall be subject to the provisions on the settlement of disputes contained in such agreements and contracts. In the absence of such provisions, such disputes shall be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year from the time the Signatory or EUTELSAT has notified to the party to the dispute its intention to settle such a dispute amicably.

d) If, upon entry into force of the Operating Agreement, any arbitration is in progress under article 17 of the Provisional Agreement the procedures prescribed by that article shall continue to be followed for such arbitration until its conclusion, unless all the disputants otherwise agree. If INTERIM EUTELSAT is a party to any such arbitration, EUTELSAT shall replace it as a party.

ARTICLE 21

(Financial Settlement on Withdrawal)

a) Within three months after the effective date of withdrawal of a Signatory from EUTELSAT under article XVIII of the Convention, the

Board of Signatories shall notify the Signatory of the valuation by the Board Signatories of its financial status in relation to EUTELSAT at the effective date of its withdrawal and of the proposed terms of settlement under paragraph *c*) of this article.

b) The notification under paragraph *a*) of this article shall include a statement of:

- i*) the amount payable by EUTELSAT to the Signatory, calculated by multiplying the amount determined from a valuation made under paragraph *c*) of article 7 of the Operating Agreement on the effective date of its withdrawal by the investment share held by the Signatory on that date;
- ii*) any amounts to be paid by the Signatory to EUTELSAT under subparagraph *i*) of paragraph *e*) of article XVIII of the Convention representing its share of capital contributions for contractual commitments specifically authorized before the receipt by the Director general of the notice of its decision to withdraw or, as the case may be, before the effective date of withdrawal, together with the proposed schedule of payments to meet such contractual commitments and liabilities arising from acts or omissions before such date;
- iii*) any other amounts due from the said Signatory to EUTELSAT at the effective date of its withdrawal.

c) Subject to payment by the Signatory of any amounts due from it under subparagraphs *ii*) and *iii*) of paragraph *b*) of this Article and taking into account article 9 of the Operating Agreement, the amounts referred to in subparagraphs *i*) and *ii*) of paragraph *b*) of this article shall be repaid by EUTELSAT to the Signatory over a period consistent with the period over which other Signatories will be repaid their capital contributions, or over such shorter period as the Board of Signatories may consider appropriate. The Board of Signatories shall determine the rate of interest to be paid to or by the Signatory on any amounts which may, from time to time, be owing.

d) In its valuation under paragraphs *a*) and *b*) of this article, the Board of Signatories may decide to relieve the Signatory in whole or in part of its responsibility for contributing its share of the capital contributions for contractual commitments specifically authorized and liabilities arising from acts or omissions before the receipt of notice of decision to withdraw.

e) Except as may be decided by the Board of Signatories under paragraph *d*) of this article, no provision of this article shall:

- i*) relieve a Signatory referred to in paragraph *a*) of this article of its share of any non-contractual obligations of EUTELSAT arising from acts or omissions in the implementation of the Convention and the Operating Agreement where such obligations have arisen, following a withdrawal under paragraph *a*) of article XVIII of the Convention, before the receipt by the Director general of the notice of the decision to withdraw or, following a withdrawal under subparagraph *ii*) or *iii*) of para-

- graph *b*) of article XVIII of the Convention, before the effective date of withdrawal;
- ii) deprive such a Signatory of any rights acquired by it, in its capacity as such, which would otherwise continue after the effective date of its withdrawal, and for which the Signatory has not already been compensated under this article.

ARTICLE 22

(Amendments)

a) Any Signatory or the Assembly of Parties may propose amendments to the Operating Agreement. These shall be communicated to the Director general, who shall circulate them promptly to all Parties and Signatories.

b) The Board of Signatories shall consider each proposed amendment at its first ordinary meeting following distribution by the Directory general, or at an earlier extraordinary meeting, provided that the proposed amendment has been circulated by the Director general at least ninety days before the opening date of the meeting. The Board of Signatories shall consider any views and recommendations which it receives from any Party or from the Assembly of Parties on a proposed amendment.

c) The Board of Signatories shall take decisions on each proposed amendment in accordance with the provisions for *quorum* and voting contained in article XI of the Convention. It may modify any proposed amendment circulated in accordance with paragraph *a*) of this article, and may also take decisions on any proposed amendment not so circulated but arising directly from a proposed amendment.

d) After approval by the Board of Signatories the amendment shall enter into force ninety days after the Depositary has received notice of approval by two-thirds of those Signatories which, at the date of approval, were Signatories and then held at least two-thirds of the total investment shares. Upon its entry into force, the amendment shall become binding upon all Signatories. Notification of the approval of an amendment by a Signatory shall be given to the Depositary by the Party which designated the Signatory concerned. Such notification shall signify the acceptance of the amendment by that Party.

e) An amendment which has not entered into force under paragraph *d*) of this article eighteen months after the date on which it was approved by the Board of Signatories shall be deemed null and void.

ARTICLE 23

(Entry into Force)

a) The Operating Agreement shall enter into force for a Signatory on the date on which the Convention enters into force under article XXII of

the Convention for the Party concerned that has designated that Signatory.

b) The Operating Agreement shall be applied provisionally for a Signatory during any period in which the Convention is applied provisionally under paragraph *d)* of article XXII of the Convention for the Party that has designated that Signatory.

c) The Operating Agreement shall continue into force for as long as the Convention is in force.

ARTICLE 24

(Depositary)

a) The Depositary of the Convention shall be the Depositary of the Operating Agreement.

b) The Depositary shall send certified copies of the Operating Agreement to the Government of each of the States which were invited to attend the Plenipotentiary Conference on the definitive arrangements governing the European Telecommunications Satellite Organization «EUTELSAT», to the Government of any other State which signs or accedes to the Convention, to each Signatory and to the International Telecommunication Union.

c) The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention, all Signatories and the International Telecommunication Union of:

- i)* any signature of the Operating Agreement;
- ii)* the entry into force of the Operating Agreement;
- iii)* the start and the end of any provisional application of the Operating Agreement under paragraph *b)* of article 23 of the Operating Agreement;
- iv)* the adoption and entry into force of any amendment to the Operating Agreement;
- v)* any notification of withdrawal;
- vi)* other notifications and communications relating to the Operating Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Operating Agreement.

OPENED for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighty two in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Depositary.

Annex A**(TRANSITIONAL PROVISIONS)****1) Preparations for the first meeting of the Board of Signatories.**

a) During the sixty-day period referred to in paragraph a) of article XXII of the Convention, the Secretary general of INTERIM EUTELSAT shall prepare and convene the first meeting of the Board of Signatories.

b) Within three days after the date of entry into force of the Operating Agreement, the Secretary general of INTERIM EUTELSAT shall inform all Signatories of the arrangements made for the first meeting of the Board of Signatories, which shall be convened not more than thirty days after the date of entry into force of the Operating Agreement.

2) Transfer of Signatories' Accounts.

Each Signatory to the Operating Agreement which was a signatory to the ECS Agreement, shall be debited or credited in its account with EUTELSAT with the net amount of any sums due to or from that Signatory, from or to INTERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement at the date of entry into force of the Operating Agreement.

3) Financial adjustment between Signatories.

a) In accordance with article 3 of the Operating Agreement, all assets of INTERIM EUTELSAT shall become assets of EUTELSAT on the date of entry into force of the Operating Agreement. They shall be deemed to have been entered in the EUTELSAT accounts at the same date at which they were entered in the INTERIM EUTELSAT accounts and to have been amortized as recorded in the INTERIM EUTELSAT accounts.

b) On the entry into force of the Operating Agreement, a valuation of the assets of EUTELSAT shall be made, as follows:

- i) take the original cost of all assets as recorded in INTERIM EUTELSAT accounts at the date of entry into force of the Operating Agreement, including any capitalized return or capitalized expenses;
- ii) first deduct from that amount the accumulated amortization as recorded in INTERIM EUTELSAT accounts at the date of entry into force of the Operating Agreement;
- iii) then deduct the amount of any loans and other accounts payable by INTERIM EUTELSAT at the date of entry into force of the Operating Agreement.

c) On the entry into force of the Operating Agreement, financial adjustments shall be made between Signatories, through EUTELSAT, on the basis of the valuation made under subparagraph b) of this paragraph.

The amounts of such financial adjustments shall be determined for each Signatory by applying to such valuation:

- i) for each Signatory which was a signatory to the ECS Agreement, the difference, if any, between its initial investment share determined under article 6 and Annex B of the Operating Agreement and the final financial share that Signatory held in its capacity as a signatory to the ECS Agreement;
- ii) for each Signatory which was not a signatory to the ECS Agreement, its initial investment share determined under article 6 and Annex B of the Operating Agreement.

4) *Buy-out.*

a) As soon as practicable after the entry into force of the Operating Agreement, the Board of Signatories shall decide how to compensate those signatories to the ECS Agreement for which the Operating Agreement has neither entered into force nor been applied provisionally.

b) The compensation for such signatory to the ECS Agreement shall be decided by the Board of Signatories and shall not exceed the amount determined as follows:

- i) multiply the amount established from the valuation made under subparagraph *b)* of paragraph 3 of this Annex by the financial share that signatory to the ECS Agreement held on the entry into force of the Operating Agreement;
- ii) from the resulting product deduct any amounts due from that signatory at the date of entry into force of the Operating Agreement.

c) No provision of this paragraph shall:

- i) relieve a signatory to the ECS Agreement described in subparagraph *a)* of this paragraph of its share of any obligations incurred by or on behalf of the signatories to the ECS Agreement collectively as the result of acts or omissions in the implementation of the Provisional Agreements or the ECS Agreement before the date of entry into force of the Operating Agreement;
- ii) deprive such signatory to the ECS Agreement of any rights acquired by it, in its capacity as such, which would otherwise continue after the termination of the ECS Agreement and for which the signatory has not already been compensated under this paragraph.

5) *Compensation due to Signatories of countries not suitably covered by the Satellite Multiservices Systems.*

As soon as possible after the entry into force of the Operating Agreement, the Board of Signatories shall decide how to continue to apply the principles adopted by INTERIM EUTELSAT for compensation related to the first generation of Satellite Multiservices Systems.

Annex B**(INITIAL INVESTMENT SHARES)**

1. The initial investment share of a Signatory of one of the States listed below shall be equivalent to the financial share the signatory to the ECS Agreement which was under the jurisdiction of that State held at the date of entry into force of the Convention. Provided there is no change in the financial shares of signatories to the ECS Agreement before the entry into force of the Operating Agreement, the initial investment shares of the Signatories of the States listed below shall be as follows:

Austria	1.97%
Belgium	4.92%
Cyprus	0.97%
Denmark	3.28%
Finland	2.73%
France	16.40%
Germany (Fed. Rep. of)	10.82%
Greece	3.19%
Ireland	0.22%
Italy	11.48%
Luxembourg	0.22%
Netherlands	5.47%
Norway	2.51%
Portugal	3.06%
Spain	4.64%
Sweden	5.47%
Switzerland	4.36%
Turkey	0.93%
United Kingdom	16.40%
Yugoslavia	0.96%

2. The initial investment share of a Signatory which is not listed in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agreement before entry into force shall be 0.05 per cent.

3. Upon the entry into force of the Operating Agreement and subsequently upon its entry into force for a new Signatory or upon the effective date of withdrawal of a Signatory the investment shares of Signatories shall be determined by adjusting the initial investment shares of Signatories proportionately so that the sum of all investment shares amounts to 100 per cent, but investment shares of 0.05 per cent determined in accordance with paragraph g) of article 6 of the Operating Agreement or paragraph 2) of this Annex shall not be modified.

4. The initial investment share of any Signatory which is not listed in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agreement

after its entry into force, and the initial investment share of any Signatory which is listed in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agreement more than two years after its entry into force, shall be determined by the Board of Signatories. In its determination, the Board of Signatories shall take into account all relevant economic, technical and operational considerations affecting the potential Signatory together with its documented request.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli Atti fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.*

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE
«EUTELSAT»**

PREAMBOLO

GLI STATI, Parti della presente Convenzione,

— Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo,

— Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione Provvisoria Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT INTERINALE» è stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite,

— In considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967,

— Desiderando realizzare l'attuazione di questi sistemi di telecomunicazioni via satellite facenti parte di una migliorata rete europea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a tutti gli Stati membri i più estesi servizi di telecomunicazioni, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed agli obblighi degli Stati che sono membri dell'Accordo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni a mezzo di Satellite «INTELSAT», stipulato a Washington il 20 agosto 1971, o della Convenzione per le Telecomunicazioni marittime via Satellite «INMARSAT», stipulata a Londra il 3 settembre 1976,

— Risolti, a questo effetto, a fornire, grazie alle più avanzate tecniche disponibili, le più efficaci ed economiche installazioni, compatibili con la migliore e più equa utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione:

a) il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT», compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi;

b) il termine «Accordo operativo» designa l'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT», compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperto alla firma il 15 luglio 1982, a Parigi;

c) il termine «Accordo provvisorio» designa l'accordo istitutivo dell'Organizzazione Provvisoria Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT INTERINALE», stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entità private che gestiscono il servizio su autorizzazione governativa e depositato presso l'Amministrazione francese;

d) il termine «Accordo ECS» designa l'accordo addizionale all'Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978;

e) il termine «Parte» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio;

f) il termine «Firmatario» designa l'organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto Accordo è entrato in vigore o è applicato a titolo provvisorio;

g) il termine «segmento spaziale» designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;

h) il termine «segmento spaziale dell'EUTELSAT» designa il segmento spaziale che è di proprietà dell'EUTELSAT o è da questa preso in affitto per il conseguimento degli obiettivi elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo III della Convenzione;

i) il termine «sistema di telecomunicazioni via satellite» designa il complesso costituito da un segmento spaziale e le stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale;

j) il termine «telecomunicazioni» designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricità oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;

k) il termine «servizi pubblici di telecomunicazioni» designa i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere forniti per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico, quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di fac-simile, la trasmissione di dati, la video informazione, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano perciò collegarsi al segmento spaziale dell'EUTELSAT ai fini della successiva trasmissione al pubblico, trasmissioni multiservizi ed inoltre i circuiti concessi in affitto per essere utilizzati per la realizzazione di uno dei servizi sopra menzionati;

l) il termine «servizi specializzati di telecomunicazioni» designa i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) di questo articolo e che possono essere forniti a mezzo di satelliti, ivi inclusi, e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo, i servizi di radionavigazione, radiodiffusione diretta, ricerca spaziale, meteorologia e telerilevamento delle risorse terrestri.

ARTICOLO II

(Istituzione dell'EUTELSAT)

a) Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT», qui di seguito denominata «EUTELSAT».

b) Ciascuna Parte designerà un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato, entro la sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che la Parte stessa firmi detto Accordo.

c) Le amministrazioni e le entità di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente — in conformità alle norme dei rispettivi ordinamenti — gli accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione, che da essi sarà effettuata, dei mezzi di telecomunicazioni forniti in virtù della presente Convenzione e dell'Accordo operativo, nonché i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.

d) Le pertinenti disposizioni dell'Annesso A della Convenzione saranno applicate al fine di assicurare la continuità tra le attività dell'EUTELSAT INTERINALE e quelle dell'EUTELSAT.

ARTICOLO III

(Ambito delle attività dell'EUTELSAT)

a) Lo scopo principale dell'EUTELSAT è la progettazione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema o dei sistemi europei di telecomunicazioni a mezzo satellite. In questo contesto, l'EUTELSAT ha per obiettivo primario la fornitura del segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali in Europa.

b) Sulla stessa base dei servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, il segmento spaziale dell'EUTELSAT potrà essere disponibile anche per realizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali in Europa, sia tra regioni separate da altre regioni la cui giurisdizione non compete alla stessa Parte, sia tra regioni che pure ricadendo nella giurisdizione della stessa Parte siano separate dal mare aperto.

c) Il segmento spaziale dell'EUTELSAT potrà essere ugualmente reso disponibile per altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali od internazionali, purché ciò non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'EUTELSAT.

d) Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'EUTELSAT applicherà il principio di non-discriminazione tra i Firmatari.

e) A seguito di richiesta e secondo opportune modalità e condizioni, il segmento spaziale dell'EUTELSAT, esistente o in fase di attuazione al momento di detta richiesta, potrà essere anche utilizzato in Europa per le necessità relative ai servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, di cui alla lettera *l*) dell'articolo I della Convenzione, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che:

- i) non ne derivi alcuna conseguenza negativa alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
- ii) le misure adottate siano comunque accettabili dal punto di vista tecnico ed economico.

f) L'EUTELSAT potrà, a seguito di specifica domanda e secondo appropriate modalità e condizioni, fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il segmento spaziale dell'EUTELSAT per:

- i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali;
- ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali;
- iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari;

purché non ne derivi alcuna conseguenza negativa all'efficiente ed economico esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT.

g) L'EUTELSAT potrà effettuare ricerche ed esperimenti nei settori direttamente connessi con i suoi compiti istituzionali.

ARTICOLO IV

(Personalità giuridica)

a) L'EUTELSAT ha personalità giuridica.

b) L'EUTELSAT possiede la piena capacità per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi ed, in particolare, per:

- i) stipulare contratti;
- ii) acquistare, prendere in affitto, possedere e disporre di beni mobili ed immobili;

- iii) comparire in giudizio;
- iv) concludere accordi con Stati o organismi internazionali.

ARTICOLO V

(Principi finanziari)

a) L'EUTELSAT possiede o prende in affitto il segmento spaziale dell'EUTELSAT ed è proprietario di ogni altro bene acquisito dall'EUTELSAT.

I Firmatari sono responsabili del finanziamento dell'EUTELSAT.

b) L'EUTELSAT opererà su una valida base economica e finanziaria, in conformità a principi commerciali accettati.

c) Ciascun Firmatario ha un interesse finanziario nell'EUTELSAT proporzionale alla propria quota di investimento, la quale corrisponde alla sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformità alle disposizioni dell'Accordo operativo. Tuttavia nessun Firmatario, anche nel caso in cui la sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT sia uguale a zero, detiene una quota di investimento inferiore alla quota minima specificata dall'Accordo operativo.

d) Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'Accordo operativo, contribuisce alla necessità di capitale dell'EUTELSAT e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale investito.

e) Tutti gli utilizzatori del segmento spaziale dell'EUTELSAT sono tenuti a versare i canoni di utilizzazione stabiliti secondo le disposizioni della presente Convenzione e dell'Accordo operativo:

- i) i canoni di utilizzazione per ciascun tipo di utilizzazione saranno uguali per tutte le entità di telecomunicazioni utilizzatrici, pubbliche o private, nei territori sotto la giurisdizione delle Parti;
- ii) per le entità di telecomunicazioni pubbliche o private, autorizzate ad utilizzare il segmento spaziale dell'EUTELSAT ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, in territori che non rientrano nella giurisdizione di una Parte, il Consiglio dei Firmatari potrà fissare canoni diversi da quelli di cui all'alinea i) precedente, fermo restando che i medesimi canoni siano applicabili a quelle entità per lo stesso tipo di utilizzazione.

f) I satelliti e le apparecchiature connesse di cui alla lettera f) dell'articolo III della Convenzione potranno essere finanziati dall'EUTELSAT, subordinatamente all'approvazione unanime del Consiglio dei Firmatari.

In assenza di tale approvazione, essi saranno finanziati da coloro che li avranno richiesti, secondo modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari con l'obiettivo di coprire almeno tutte le spese inerenti sostenute dall'EUTELSAT; tali spese non potranno essere considerate come parte delle necessità di capitale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 dell'Accordo

operativo. I suddetti satelliti e le apparecchiature collegate non costituiscono parte del segmento spaziale dell'EUTELSAT, come definito alla lettera *h*) dell'articolo I della Convenzione.

ARTICOLO VI

(Struttura dell'EUTELSAT)

- a) L'EUTELSAT ha i seguenti organi:
- i) l'Assemblea delle Parti;
 - ii) il Consiglio dei Firmatari;
 - iii) un organo esecutivo, diretto da un Direttore generale.

b) Ciascun organo agirà entro i limiti dei poteri che gli sono conferiti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo. Nessun organo potrà intraprendere alcuna azione che possa nuocere all'esercizio da parte di un altro organo dei poteri spettantigli in base alla Convenzione o all'Accordo operativo.

ARTICOLO VII

(Assemblea delle Parti — Composizione e sessioni)

- a) L'Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti.
- b) Una Parte potrà essere rappresentata da un'altra Parte in una sessione dell'Assemblea delle Parti ma nessuna Parte potrà rappresentare più di due altre Parti.
- c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti sarà convocata dal Direttore generale e si terrà nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione.
- In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni a meno che l'Assemblea delle Parti decida, in una sessione, che la successiva sessione venga tenuta con un diverso intervallo di tempo.
- d) L'Assemblea delle Parti potrà, inoltre, tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti con l'approvazione di almeno due terzi delle Parti o su richiesta di convocazione da parte del Consiglio dei Firmatari. La richiesta di convocazione in questione dovrà essere motivata.
- e) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alla Assemblea delle Parti. Le spese relative alle sessioni saranno considerate come spese di carattere amministrativo dell'EUTELSAT ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo operativo.

ARTICOLO VIII

(Assemblea delle Parti — Regolamento interno)

a) Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea delle Parti. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.

b) Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti.

Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformità alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potrà votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.

c) Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.

d) Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente.

e) L'Assemblea delle Parti adotterà un proprio regolamento interno che sarà conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprenderà le norme relative a:

- i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
- ii) convocazione delle sessioni;
- iii) rappresentanza ed accreditamento;
- iv) procedure per la votazione.

ARTICOLO IX

(Assemblea delle Parti — Funzioni)

a) All'Assemblea delle Parti, che si occuperà di tutte le questioni dell'EUTELSAT che riguardano gli interessi delle Parti, sono attribuite le seguenti funzioni:

- i) prendere in considerazione la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'EUTELSAT — coerenti con i principi, gli scopi e l'ambito delle attività dell'EUTELSAT come previsti dalla Convenzione — ed esprimere pareri od adottare raccomandazioni per il Consiglio dei Firmatari;
- ii) raccomandare al Consiglio dei Firmatari le misure idonee ad evitare che le attività dell'EUTELSAT risultino in contrasto con le convenzioni generali multilaterali compatibili con la Convenzione ed alle quali abbia aderito almeno la maggioranza semplice delle Parti;

- iii) autorizzare, mediante un regolamento generale o con specifiche decisioni sulla scorta di raccomandazioni del Consiglio dei Firmatari:
 - A) l'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi specializzati di telecomunicazioni, in conformità a quanto disposto nella lettera e) dell'articolo III della Convenzione;
 - B) la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi specializzati di telecomunicazioni, secondo quanto disposto all'alinea iii) della lettera f) dell'articolo III della Convenzione;
 - C) la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi pubblici di telecomunicazioni, secondo quanto disposto agli alinea i) e ii) della lettera f) dell'articolo III della Convenzione, agli Stati che non siano Parti o a qualsiasi entità sotto la giurisdizione di detti Stati;
 - iv) decidere sulle altre raccomandazioni del Consiglio dei Firmatari ed esprimere pareri sui rapporti da questo presentati;
 - v) esprimere il proprio parere, in conformità alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, circa la realizzazione di installazioni del segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
 - vi) adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni formali tra l'EUTELSAT e gli Stati — che siano o meno Parti — o le organizzazioni internazionali, e, in particolare, approvare l'Accordo di sede menzionato alla lettera c) dell'articolo XVII della Convenzione;
 - vii) esaminare i reclami presentati dalle Parti;
 - viii) adottare, secondo quanto dispone la lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte dall'EUTELSAT;
 - ix) deliberare, in conformità a quanto dispone l'articolo XIX della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della Convenzione, tenendo in considerazione i pareri o le raccomandazioni ricevute dal Consiglio dei Firmatari e, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo operativo, proporre emendamenti dell'Accordo operativo ed esprimere pareri e raccomandazioni sugli emendamenti diversamente proposti;
 - x) decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in conformità alla lettera e) dell'articolo XXIII della Convenzione.
- b) L'Assemblea delle Parti eserciterà ogni funzione necessaria al conseguimento degli scopi dell'EUTELSAT, che non sia espressamente attribuita dalla Convenzione ad un altro organo.

c) Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Assemblea delle Parti terrà conto delle pertinenti raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari.

ARTICOLO X

(Consiglio dei Firmatari — Composizione)

a) Il Consiglio dei Firmatari è costituito di Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio rappresenta un Firmatario.

b) Un Firmatario può essere rappresentato da un altro Firmatario in una sessione del Consiglio dei Firmatari, ma nessun Membro del Consiglio potrà rappresentare più di due altri Firmatari.

ARTICOLO XI

(Consiglio dei Firmatari — Regolamento Interno)

a) Subordinatamente a quanto disposto nelle successive lettere b), c) e d), ciascun Firmatario disporrà di un voto ponderato che corrisponde alla rispettiva quota di investimento. I Firmatari che si asterranno dal voto saranno considerati come non votanti.

b) Fino al momento della prima determinazione delle quote di investimento basata sull'utilizzazione, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la quota di investimento su cui è basato il voto ponderato di un Firmatario sarà determinata in conformità all'Annesso B dell'Accordo operativo. Successivamente la quota di investimento, cui corrisponde il voto ponderato di un Firmatario, sarà calcolata in funzione della rispettiva utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT relativamente ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali e nazionali, salvo le eccezioni previste alle successive lettere c) e d).

c) Nessun Firmatario disporrà di un voto ponderato superiore al 20 per cento del totale di voti nell'EUTELSAT. Tuttavia, l'aumento delle quote di investimento volontariamente accettato da un Firmatario nel periodo di attuazione dell'estensione di cui alla lettera d) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, per il periodo in questione, farà aumentare il voto ponderato di detto Firmatario di un massimo del 5 per cento, indipendentemente dal limite summenzionato del 20 per cento. Qualora il voto ponderato di un Firmatario ecceda il limite consentito, l'eccedenza sarà ripartita, in misura uguale, tra gli altri Firmatari.

d) Agli effetti della precedente lettera b), nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad una riduzione o ad un aumento secondo quanto dispone la lettera h) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la stessa riduzione o lo stesso aumento si applicheranno proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino.

e) Il voto ponderato di ciascun Firmatario, di cui alla precedente lettera a), sarà calcolato in base alla determinazione della rispettiva quota di investimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo operativo.

Ogni rivalutazione del rispettivo voto ponderato avrà effetto a partire dalla data effettiva della successiva determinazione della propria quota di investimento, in conformità alla lettera *e*) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo.

f) Le sessioni del Consiglio dei Firmatari sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza semplice dei Membri del Consiglio, a condizione che questa maggioranza semplice disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari, aventi diritto al voto, oppure se sono presenti i Membri del Consiglio rappresentanti il numero totale dei Firmatari meno tre, qualunque sia, in tal caso, il voto ponderato di cui questi ultimi dispongono.

g) Il Consiglio dei Firmatari dovrà cercare di prendere decisioni all'unanimità. In caso contrario le decisioni dovranno essere prese nel modo seguente:

- i*) Subordinatamente alle speciali disposizioni di cui agli alinea *ii*) e *iii*) della presente lettera, le decisioni sulle questioni di sostanza saranno prese:
 - sia con il voto favorevole dei Membri del Consiglio rappresentanti almeno quattro Firmatari che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari con diritto di voto;
 - sia con un numero di voti favorevoli pari almeno a quello della totalità dei Firmatari presenti o rappresentati meno tre, indipendentemente dai voti ponderati di cui questi ultimi dispongono.
- ii*) Le decisioni sugli aggiustamenti del capitale che si rendessero necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo III della Convenzione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti.
- iii*) Le decisioni sugli aggiustamenti del capitale, che si rendessero necessari per la realizzazione di nuovi programmi richiedenti investimenti di capitale, al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo III della Convenzione, saranno prese con il voto favorevole dei due terzi dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti.
- iv*) Le decisioni sulle questioni procedurali saranno prese con un voto favorevole della maggioranza semplice dei Membri del Consiglio presenti e votanti, ciascuno di essi disponendo di un voto.
- v*) Salvo nel caso di decisioni da prendere in conformità al precedente alinea *iv*), un Membro del Consiglio, che sia stato delegato a rappresentare altri Firmatari secondo le disposizioni della lettera *b*) dell'articolo X della Convenzione, potrà votare separatamente per ciascuno dei Firmatari da esso rappresentati.

h) Il Consiglio dei Firmatari adotterà un proprio regolamento interno che sarà conforme alle disposizioni della Convenzione e che, in particolare, comprenderà le norme relative a:

- i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
- ii) convocazione delle sessioni;
- iii) rappresentanza ed accreditamento;
- iv) procedure per la votazione.

i) Il Consiglio dei Firmatari potrà istituire commissioni consultive, per essere coadiuvato nell'assolvimento delle sue funzioni.

j) La prima sessione del Consiglio dei Firmatari sarà convocata in conformità a quanto dispone il paragrafo 1 dell'Annesso A all'Accordo operativo. Successivamente il Consiglio dei Firmatari si riunirà ogni volta che si renderà necessario e almeno tre volte ogni anno.

ARTICOLO XII

(Consiglio dei Firmatari — Funzioni)

a) Il Consiglio dei Firmatari è responsabile della progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisto o affitto, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e di ogni altra attività che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere.

b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà svolgere quelle funzioni necessarie all'adempimento delle sue responsabilità, di cui alla lettera a) di questo articolo, ivi incluse, ma non limitatamente, le seguenti:

- i) decidere sulle linee direttive, i piani, i programmi e le procedure relative alla progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisizione, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e ad ogni altra attività che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere;
- ii) decidere sulle procedure, le regole, le condizioni e le modalità relative alle forniture dell'EUTELSAT ed approvare i relativi contratti;
- iii) approvare e rendere esecutivi i contratti di gestione che il Direttore generale dovesse stipulare per funzioni tecniche ed operative o per altre funzioni, a vantaggio dell'EUTELSAT;
- iv) fissare i principi generali e le procedure relative all'acquisizione, protezione e brevetto dei diritti sulle invenzioni, conformemente all'articolo 18 dell'Accordo operativo;
- v) adottare le linee direttive ed i regolamenti finanziari, approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi nonché le relative regole generali ed adottare le specifiche decisioni sulla determinazione periodica dei canoni di utilizzazione, ai sensi dell'articolo V della Convenzione e

- dell'articolo 8 dell'Accordo operativo, e le decisioni relative ad ogni altra questione finanziaria, in conformità alla Convenzione ed all'Accordo operativo;
- vi) adottare i criteri e le procedure per l'approvazione delle stazioni terrene normalizzate onde consentirne l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, per le verifiche ed i controlli delle caratteristiche di funzionamento di dette stazioni terrene e per il coordinamento dell'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT e della sua utilizzazione da parte delle stazioni terrene in questione;
 - vii) approvare le stazioni terrene non-normalizzate onde consentirne l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT;
 - viii) adottare le condizioni e le modalità relative alla assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
 - ix) fissare le condizioni e le modalità per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte delle entità di telecomunicazioni che non siano sotto la giurisdizione di una Parte, in conformità all'articolo III della Convenzione;
 - x) decidere in materia di accordi per aperture di credito e per prestiti, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo operativo;
 - xi) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni che, secondo il Radio Regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni relativo alla gestione dello spettro delle radiofrequenze ed all'efficienza ed all'economia dello spazio orbitale, siano appropriate al fine di assicurare che la gestione del segmento spaziale dell'EUTELSAT o degli altri satelliti ed apparecchiature connesse fornite dall'EUTELSAT ai sensi della lettera f) dell'articolo III della Convenzione sia conforme al suddetto Radio Regolamento;
 - xii) presentare all'Assemblea delle Parti le raccomandazioni sulle autorizzazioni di cui all'alinea iii) della lettera a) dell'articolo IX della Convenzione;
 - xiii) comunicare all'Assemblea delle Parti, in conformità alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, il proprio parere sui progetti circa la realizzazione, acquisizione o utilizzazione di installazioni diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
 - xiv) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni relative al coordinamento del segmento spaziale dell'EUTELSAT con i segmenti spaziali dell'INTELSAT e dell'INMARSAT, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi accordi istitutivi di dette organizzazioni;
 - xv) adottare le misure necessarie in caso di recesso e sospensione di cui all'articolo XVIII della Convenzione ed all'articolo 21 dell'Accordo operativo;

- xvi) nominare e destituire il Direttore generale, e, su proposta di quest'ultimo, decidere sugli organici, sullo *status* e sulle norme relative al personale dell'organo esecutivo di cui alla lettera e) dell'articolo XIII della Convenzione, ed approvare la nomina, da parte del Direttore generale, degli altri funzionari da questi direttamente dipendenti;
- xvii) designare un altro funzionario dell'organo esecutivo per svolgere le funzioni di Direttore generale *ad interim* in caso di assenza o di impedimento del Direttore generale o quando questi venga a mancare;
- xviii) presiedere ai negoziati con la Parte, nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT, per l'Accordo di sede sui privilegi, esenzioni ed immunità di cui l'EUTELSAT dovrà godere ai sensi della lettera c) dell'articolo XII della Convenzione e presentarlo all'Assemblea delle Parti per approvazione;
- xix) presentare all'Assemblea delle Parti rapporti periodici sulle attività dell'EUTELSAT;
- xx) fornire ogni informazione richiesta da una Parte o da un Firmatario relativamente all'assolvimento degli obblighi da questi assunti in virtù della Convenzione o dell'Accordo operativo;
- xxi) designare un esperto legale nel caso in cui l'EUTELSAT sia parte in un procedimento arbitrale;
- xxii) esprimere all'Assemblea delle Parti il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni sulle proposte di emendamenti alla Convenzione ai sensi della lettera a) dell'articolo XIX della Convenzione;
- xxiii) decidere, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo operativo, sugli emendamenti all'Accordo operativo che siano compatibili con la Convenzione;
- xxiv) esaminare le richieste di adesione e formulare raccomandazioni in merito all'Assemblea delle Parti, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo XXIII della Convenzione.

c) Nello svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dei Firmatari dovrà tenere in debito conto le raccomandazioni ed i pareri trasmessigli dall'Assemblea delle Parti ai sensi dell'articolo XI della Convenzione.

ARTICOLO XIII

(Organo esecutivo)

a) L'organo esecutivo è diretto da un Direttore generale, nominato dal Consiglio dei Firmatari; la nomina dovrà essere confermata dalle Parti.

Il Depositario notificherà immediatamente alle Parti la nomina, che si riterrà confermata se, entro sessanta giorni dalla notifica, più di un terzo delle Parti non avrà comunicato al Depositario, per iscritto, il proprio parere contrario. Dopo la nomina, il Direttore generale potrà assumere le sue funzioni alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari, anche in pendenza della conferma della nomina.

b) Il mandato del Direttore generale ha la durata di sei anni, a meno che il Consiglio dei Firmatari decida diversamente.

c) Il Consiglio dei Firmatari, con decisione motivata, potrà destituire il Direttore generale e dovrà riferire all'Assemblea delle Parti i motivi della destituzione.

d) Il Direttore generale è il legale rappresentante e l'esponente di grado più elevato dell'EUTELSAT.

Egli agirà in base alle direttive del Consiglio dei Firmatari e sarà direttamente responsabile nei confronti di quest'ultimo per lo svolgimento di tutte le funzioni dell'organo esecutivo.

e) La struttura ed i livelli del personale dell'organo esecutivo, le condizioni e le modalità di impiego di tutto il personale, le condizioni di impiego degli esperti e degli altri consulenti, di cui il Direttore generale si avvalga dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Firmatari.

f) Il Direttore generale ha il potere di nominare il personale dell'organo esecutivo. La nomina dei più alti funzionari, direttamente dipendenti dal Direttore generale, tuttavia, dovrà essere approvata dal Consiglio dei Firmatari secondo quanto disposto all'alinea xvi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.

g) Ogni qualvolta il Direttore generale venga a mancare o in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore generale *ad interim*, secondo l'alinea xvii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, avrà la capacità di esercitare i poteri del Direttore generale ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo.

h) Nella nomina del Direttore generale e del personale dell'organo esecutivo si dovrà far riferimento ai più alti livelli di integrità, competenza ed efficienza.

i) Il Direttore generale ed il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le rispettive responsabilità nei confronti dell'EUTELSAT.

ARTICOLO XIV

(Forniture)

a) La politica dell'EUTELSAT per le forniture sarà tale da incoraggiare, nell'interesse proprio e di quello delle Parti e dei Firmatari, la più vasta concorrenza possibile nella acquisizione di beni e servizi e dovrà essere attuata tenendo conto delle disposizioni degli articoli 17 e 18 dell'Accordo operativo.

b) Ad eccezione di quanto disposto all'articolo 17 dell'Accordo operativo, i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'EUTELSAT saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali.

c) I contratti dovranno essere assegnati, nel massimo interesse dell'EUTELSAT, ai fornitori che possono garantire la migliore combinazione dei requisiti di qualità, prezzo e tempo di consegna ed altri criteri di importanza rilevante per l'EUTELSAT, restando inteso che, in caso di offerte che presentino un'analoga combinazione dei suddetti criteri, i contratti dovranno essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali ed industriali delle Parti.

ARTICOLO XV

(Diritti ed obblighi)

a) Le Parti ed i Firmatari eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi derivanti dalla Convenzione, in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.

b) Tutte le Parti e tutti i Firmatari possono assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali essi hanno il diritto di essere rappresentati in conformità alle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall'EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformità agli accordi presi per tali riunioni, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute.

c) Prima di ciascuna conferenza o riunione da tenersi al di fuori del territorio in cui ha sede l'EUTELSAT, l'organo esecutivo dovrà assicurarsi che gli accordi con il Paese o Firmatario organizzatore della conferenza o della riunione includano una disposizione che consenta ai rappresentanti di tutte le Parti e di tutti i Firmatari, aventi diritto di parteciparvi, di entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della conferenza o riunione suddetta.

d) Tutte le parti dovranno adottare le misure necessarie, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire la utilizzazione di stazioni terrene, in connessione con il segmento spaziale dell'EUTELSAT, che non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo operativo.

ARTICOLO XVI

(Segmenti spaziali diversi)

a) Ciascuna Parte o Firmatario che si proponga o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga di realizzare, acquisire o utilizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT al fine di soddisfare le esigenze di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, entro l'area dei servizi del segmento spaziale dell'EUTELSAT, per fornire servizi in conformità alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, dovrà preventivamente fornire

tutte le relative informazioni all'Assemblea delle Parti, attraverso il Consiglio dei Firmatari che stabilirà se esiste o meno la probabilità di considerevoli pregiudizi economici per l'EUTELSAT. Il Consiglio dei Firmatari dovrà presentare il suo rapporto e le sue conclusioni all'Assemblea delle Parti.

L'Assemblea delle Parti dovrà esprimere il suo parere entro sei mesi dall'inizio della suddetta procedura. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potrà essere convocata in sessione straordinaria.

b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà redigere e sottoporre all'Assemblea delle Parti, come questione prioritaria, le norme generali cui dovrà attenersi ciascuna Parte o Firmatario che si proponga — o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga — di realizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT per soddisfare esigenze proprie di servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali o internazionali o servizi specializzati di telecomunicazioni, al fine di assicurare la compatibilità tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'EUTELSAT, dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo segmento spaziale esistente o programmato.

c) Questo articolo non sarà applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o all'utilizzazione di installazioni di un segmento spaziale dell'EUTELSAT, che

- i) facciano parte o siano destinate a far parte del segmento spaziale dell'INTELSAT o del segmento spaziale dell'INMARSAT, secondo la definizione contenuta rispettivamente nell'Accordo dell'INTELSAT e nella Convenzione dell'INMARSAT;
- ii) siano destinate esclusivamente a scopi militari.

ARTICOLO XVII

(Sede dell'EUTELSAT — Privilegi, esenzioni, immunità)

a) L'EUTELSAT ha sede a Parigi.

b) L'EUTELSAT ed i suoi beni, relativamente all'ambito delle attività svolte in base alla Convenzione, saranno esenti nel territorio di tutte le Parti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni nonché sulle loro parti componenti e su tutte le installazioni, che saranno utilizzati nel segmento spaziale dell'EUTELSAT.

c) In conformità al Protocollo di cui alla presente lettera c), ciascuna Parte accorderà i necessari privilegi, immunità ed esenzioni all'EUTELSAT, ai suoi funzionari e alle categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai rappresentanti delle Parti, ai Firmatari ed ai rappresentanti dei Firmatari ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui alla presente lettera c), concederà alle

anzidette persone l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

La Parte nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT dovrà, con ogni sollecitudine, concludere con l'EUTELSAT un Accordo di sede relativo a privilegi, esenzioni ed immunità.

L'Accordo di sede dovrà prevedere l'esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito per le somme versate dall'EUTELSAT, nel territorio di detta Parte, a tutti i Firmatari come tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT.

Anche le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno concludere un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità. L'Accordo di sede ed il Protocollo dovranno prevedere le condizioni della loro scadenza e saranno indipendenti dalla Convenzione.

ARTICOLO XVIII

(Recesso e sospensione)

- a) i) Ciascuna Parte o Firmatario può recedere in qualsiasi momento volontariamente dall'EUTELSAT.
- ii) La Parte dovrà notificare per iscritto il suo recesso al Depositario. Quando una Parte recede dall'EUTELSAT, il Firmatario, da questa designato ai sensi della lettera b) dell'articolo II della Convenzione, dovrà essere considerato come se abbia inteso recedere dall'Accordo operativo, a decorrere dalla stessa data del recesso della Parte.
- iii) La decisione del recesso di un Firmatario dovrà essere notificata per iscritto al Direttore generale della Parte che lo ha designato; il recesso si intenderà accettato dalla Parte con la suddetta notizia.

In caso di recesso di un Firmatario, la Parte che lo aveva designato dovrà, a decorrere dalla data del recesso, assumere la capacità del Firmatario, salvo il caso in cui e fino a quando designi un nuovo Firmatario o receda dall'EUTELSAT.

- iv) Il recesso volontario dall'EUTELSAT di cui agli alinea i), ii) e iii) della presente lettera avrà effetto dopo che siano decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore generale.
- b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, agendo sia di propria iniziativa, sia a seguito di specifica notifica e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte, potrà decidere, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere dall'EUTELSAT e, a decorrere dalla data di questa decisione, cesseranno gli effetti della Convenzione nei confronti di detta Parte.

- ii) A) Quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli derivano dalla Convenzione o dall'Accordo operativo — salvo per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo — e non vi abbia posto rimedio nei tre mesi successivi alla notifica per iscritto da parte dell'organo esecutivo di una risoluzione del Consiglio dei Firmatari che constati il fatto, il Firmatario sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo, a decorrere dal termine del suddetto periodo di tre mesi. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella presente lettera, il Firmatario continuerà ad assumere tutti gli obblighi e tutte le responsabilità derivantigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
- B) Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha designato, può decidere che sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo.
Nel caso suddetto, la Parte, che ha designato il Firmatario in questione, dovrà, a decorrere dalla data del recesso, assumere la qualità di Firmatario, salvo il caso in cui e fino a quando designi un altro Firmatario o receda dall'EUTELSAT.
- iii) A) Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le somme dovute ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo e siano decorsi tre mesi dalla relativa scadenza, il Firmatario si intenderà automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella presente lettera, il Firmatario continuerà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità derivantigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
- B) Se nei tre mesi successivi alla sospensione non sarà stato effettuato alcun versamento delle somme dovute, il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha designato, può decidere che sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo.
Nel caso suddetto, la Parte che ha designato il Firmatario in questione dovrà, a decorrere dalla data del recesso, assumere la qualità di Firmatario, salvo il caso in cui e fino a quando designi un nuovo Firmatario o receda dall'EUTELSAT.

c) Se per qualsiasi motivo una Parte intenda sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovrà notificare per iscritto la sua decisione al Depositario. La Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo nei confronti del precedente Firmatario dal momento in cui il nuovo Firmatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente ed avrà sottoscritto l'Accordo operativo.

d) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata nell'Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità a decorrere dalla data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data suddetta.

e) i) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT, un Firmatario, a decorrere dalla data effettiva del recesso, non avrà più diritto ad essere rappresentato nel Consiglio dei Firmatari e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità, a decorrere da detta data, fermo restando che sarà tenuto ad effettuare — salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari — i versamenti delle contribuzioni in capitale necessari per far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima dell'anzidetta data ed alle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data in questione.

ii) Il regolamento finanziario a seguito del recesso di un Firmatario dell'EUTELSAT sarà effettuato in conformità all'articolo 21 dell'Accordo operativo.

f) Ogni notifica di recesso ed ogni decisione relativa ad un recesso presunto dovrà essere comunicata contemporaneamente a tutte le Parti e Firmatari da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore generale.

g) Niente di quanto disposto nel presente articolo dovrà privare una Parte od un Firmatario di tutti i diritti acquisiti nella loro qualità di Parte o Firmatario i quali siano conservati dopo la data effettiva di recesso e per i quali non sia stato ricevuto un compenso in base al presente articolo.

ARTICOLO XIX

(Emendamenti)

a) Gli emendamenti alla Convenzione potranno essere proposti da ciascuna Parte e saranno comunicati al Direttore generale, il quale provvederà sollecitamente a distribuire le relative proposte a tutte le Parti e Firmatari. Si richiedono tre mesi dal momento della comunicazione prima che una proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio dei Firmatari, che dovrà presentare i suoi punti di vista e le sue raccomandazioni all'Assemblea delle Parti entro i sei mesi successivi alla data di distribuzione della proposta in questione. L'Assemblea delle Parti non dovrà esa-

minare la proposta di emendamento prima che siano decorsi sei mesi dal relativo ricevimento tenendo conto dei punti di vista e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari. In alcuni casi particolari il suddetto periodo potrà essere ridotto dall'Assemblea delle Parti mediante decisione adottata secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza.

b) Se adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il depositario abbia ricevuto le relative notifiche di accettazione dei due terzi degli Stati, che erano Parti alla data dell'adozione dell'emendamento, ed i cui Firmatari detenevano, all'epoca, almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento diventerà vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari.

c) Nessun emendamento potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla data dell'adozione da parte dell'Assemblea delle Parti. Un emendamento che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera b) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di adozione, dovrà essere considerato nullo ed illegale.

ARTICOLO XX

(Regolamento delle vertenze)

a) Ogni vertenza sorta tra le Parti o tra l'EUTELSAT ed una o più Parti in relazione all'interpretazione od applicazione della Convenzione o della lettera c) dell'articolo 15, o della lettera c) dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, dovrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza abbia notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole. Ogni vertenza analoga relativa alla interpretazione od applicazione della presente Convenzione o dell'Accordo operativo tra una o più Parti da un lato ed uno o più Firmatari dall'altro potrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, a condizione che la Parte o le Parti nonché il Firmatario o i Firmatari acconsentano.

b) Ogni vertenza in relazione alla interpretazione ed applicazione della Convenzione o della lettera c) dell'articolo 15 o della lettera c) dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, sorta tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, oppure tra l'EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia sorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sarà sottoposta alla procedura arbitrale secondo le disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento, in cui una parte della vertenza ha notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte acconsenta. Se uno Stato perde la qualità di Parte o se uno Stato od un ente di telecomunicazioni perde la qualità di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza nella quale era interessato, la procedura arbitrale sarà proseguita fino alla sua conclusione.

c) Il regolamento delle vertenze sorte in relazione alla interpretazione od applicazione degli accordi tra l'EUTELSAT ed una qualsiasi Parte, distinti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo, sarà effettuato sulla base delle specifiche disposizioni contenute in detti accordi. In mancanza di tali disposizioni, le suddette vertenze, se non risolte altrimenti, potranno essere sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, a condizione che le Parti siano d'accordo.

ARTICOLO XXI

(Firma della Convenzione — Riserve)

a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, è o ha il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante:

- i) firma non soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, oppure
- ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita dalla necessaria ratifica, accettazione o approvazione, oppure
- iii) adesione.

b) La Convenzione sarà aperta alla firma a Parigi a partire dal 15 luglio 1982 fino alla sua entrata in vigore e successivamente rimarrà aperta all'adesione.

c) Uno Stato potrà diventare Parte della Convenzione soltanto dopo che l'entità di telecomunicazioni designata abbia firmato l'Accordo operativo oppure esso stesso abbia firmato detto Accordo.

d) Nessuna riserva potrà essere formulata in relazione alla Convenzione o all'Accordo operativo.

ARTICOLO XXII

(Entrata in vigore della Convenzione)

a) La Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta firma, ai sensi dell'alinea i) della lettera a) dell'articolo XXI della Convenzione, o sessanta giorni dopo la ratifica, accettazione od approvazione da parte dei due terzi degli Stati sotto la cui giurisdizione si trovino, al momento dell'apertura alla firma della Convenzione, le Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, a condizione che:

- i) dette Parti firmatarie, o i Firmatari da esse designati dell'Accordo ECS, detengano i due terzi delle quote finanziarie di cui all'Accordo ECS e
- ii) l'Accordo operativo sia stato firmato secondo le disposizioni della lettera b) dell'articolo II della Convenzione.

b) La Convenzione non potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla sua apertura alla firma. La Convenzione non potrà entrare in vigore se non sarà stata firmata, ratificata, accettata o approvata secondo le disposizioni della lettera a) del presente articolo entro diciotto mesi dalla data di apertura alla firma.

c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito.

d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere applicata provvisoriamente nei confronti di uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che lo abbia richiesto al momento della firma o successivamente. L'applicazione provvisoria verrà a cessare:

- i) al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- ii) quando siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della Convenzione, senza che essa sia stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato;
- iii) al momento in cui lo Stato stesso, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) della presente lettera, abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione.

Quando l'applicazione provvisoria viene a cessare ai sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera, i diritti e gli obblighi della Parte e del Firmatario da essa designato saranno regolati dalle lettere d), e) e g) dell'articolo XVIII della Convenzione.

e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, la Convenzione non entrerà in vigore e non sarà applicata provvisoriamente nei confronti di alcuno Stato fino a che non siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera c) dell'articolo XXI della Convenzione.

f) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituirà l'Accordo provvisorio, che cesserà di avere effetto. Tuttavia nessuna disposizione della Convenzione o dell'Accordo operativo potrà riguardare i diritti o gli obblighi di una Parte o di un Firmatario acquisiti nella sua qualità di Parte firmataria dell'Accordo provvisorio o di Firmatario dell'Accordo ECS.

ARTICOLO XXIII

(Adesione alla Convenzione)

a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, potrà aderire alla Convenzione dal momento in cui questa cessa di essere

aperta alla firma fino a quando siano decorsi due anni dalla sua entrata in vigore.

b) Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del presente articolo si applicheranno alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:

- i)* uno Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, il quale non sia divenuto Parte della Convenzione ai sensi degli alinea *i)* o *ii)* della lettera *a)* dell'articolo XXI, oppure ai sensi della lettera *a)* del presente articolo;
- ii)* ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.

c) Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione nelle circostanze menzionate nella lettera *b)* del presente articolo (qui di seguito denominato «Stato richiedente») dovrà darne notifica al Direttore generale per iscritto e fornirgli ogni informazione, che il Consiglio dei Firmatari potrebbe richiedere, relativa alla proposta di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte dello Stato richiedente.

d) Il Consiglio dei Firmatari dovrà esaminare, da un punto di vista tecnico, operativo e finanziario, la compatibilità della domanda dello Stato richiedente con gli interessi dell'EUTELSAT e dei Firmatari relativamente all'ambito delle attività dell'EUTELSAT e dovrà presentare una raccomandazione in merito all'Assemblea delle Parti.

635/032

e) Tenendo conto di tale raccomandazione, l'Assemblea delle Parti dovrà prendere una decisione sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Consiglio dei Firmatari decida di essere in possesso di tutte le necessarie informazioni, di cui alla lettera *c)* del presente articolo. La decisione del Consiglio dei Firmatari sarà sollecitamente notificata all'Assemblea delle Parti.

La decisione dell'Assemblea delle Parti sarà presa con votazione segreta e secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potrà essere convocata in sessione straordinaria.

f) Il Direttore generale notificherà allo Stato richiedente le condizioni per l'adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti, le quali costituiranno oggetto di un protocollo annesso allo strumento di adesione, che sarà depositato dal suddetto Stato presso il Depositario.

ARTICOLO XXIV

(Responsabilità)

Nessuna Parte sarà responsabile individualmente degli atti ed obblighi dell'EUTELSAT, salvo nel caso in cui tale responsabilità derivi da un

trattato concluso tra la Parte e lo Stato che richiede il risarcimento del danno. In questo caso, l'EUTELSAT dovrà risarcire la Parte in questione per ognuna di tali responsabilità, a meno che quest'ultima abbia espressamente dichiarato di assumersi la suddetta responsabilità in via esclusiva.

ARTICOLO XXV

(Disposizioni varie)

a) Le lingue ufficiali e di lavoro dell'EUTELSAT sono l'inglese ed il francese.

b) L'EUTELSAT, tenendo in considerazione i punti di vista generali espressi dall'Assemblea delle Parti, dovrà cooperare, per le questioni di comune interesse, con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate, tra cui, in particolare, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, e con altre organizzazioni internazionali.

c) In conformità alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'EUTELSAT trasmetterà, a titolo di informazione, al Segretario generale delle Nazioni Unite ed alle Agenzie specializzate interessate, una relazione annuale sulle sue attività.

ARTICOLO XXVI

(Depositario)

a) Il Governo della Repubblica Francese è il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.

b) La Convenzione sarà depositata negli archivi del Depositario. Questi ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

635/033

c) Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:

- i) a tutte le firme della Convenzione;
- ii) al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- iii) all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione;
- iv) all'entrata in vigore della Convenzione;
- v) a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione;

- vi) alla nomina del Direttore generale, ad eventuali pareri contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla lettera *a*) dell'articolo XIII della Convenzione;
- vii) all'adozione e all'entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla Convenzione;
- viii) a tutte le notifiche di recesso;
- ix) a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera *b*) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una Parte sia considerata come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
- x) a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera *b*) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
- xi) a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo XVIII della Convenzione;
- xii) a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio dei diritti;
- xiii) a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla Convenzione.

d) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

APERTA alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.

Annesso A

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1) *Continuità delle attività*

a) Ogni accordo, stipulato dall'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS ed in vigore al momento della cessazione degli effetti dei suddetti Accordi, resterà in vigore a meno che e fino a quando sia modificato o annullato in conformità alle disposizioni contenute nell'accordo stesso. Ogni decisione, presa dall'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS e in vigore al momento della cessazione degli effetti degli ultimi due summenzionati Accordi, resterà in vigore a meno che e fino a quando tale decisione sia modificata o annullata da o nell'applicazione della Convenzione o dell'Accordo operativo.

b) Se al momento della cessazione degli effetti dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, un organo dell'EUTELSAT INTERINALE avrà intrapreso, ma non completato, un'azione che era stato autorizzato o incaricato di compiere ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS, il Consiglio dei Firmatari si sostituirà a detto organo al fine di portare a termine l'azione in questione.

2) *Gestione*

a) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutto il personale del Segretariato generale permanente, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo provvisorio, avrà il diritto di essere trasferito nell'organo esecutivo dell'EUTELSAT, senza pregiudizio per le disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo XIII della Convenzione.

b) In conformità al paragrafo 1 del presente Annesso, le condizioni di impiego per il personale in organico in base all'Accordo provvisorio continueranno ad essere applicate fino a che nuove condizioni di impiego siano redatte dal Consiglio dei Firmatari.

c) Fino all'assunzione dell'incarico da parte del primo Direttore generale, le sue funzioni saranno svolte dal Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE.

3) *Trasferimento all'EUTELSAT delle funzioni dell'Amministrazione mandataria.*

a) All'inizio del periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE informerà l'Amministrazione mandataria della data di entrata in vigore della Convenzione e della cessazione degli effetti dell'Accordo provvisorio.

b) Il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE adotterà tutte le misure per un tempestivo trasferimento all'EUTELSAT di tutti i diritti e gli obblighi derivati all'Amministrazione mandataria dalla sua qualità di rappresentante legale dell'EUTELSAT INTERINALE.

Annesso B**PROCEDIMENTO ARBITRALE**

1) Al fine di decidere su ogni vertenza di cui all'articolo XX della Convenzione o all'articolo 20 dell'Accordo operativo, sarà istituito un tribunale arbitrale secondo le disposizioni contenute nei paragrafi seguenti.

2) Ciascuna Parte della Convenzione potrà unirsi all'una o all'altra parte della vertenza in un procedimento arbitrale.

3) Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna parte della vertenza nominerà un esperto legale entro un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle parti di sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale. Qualora l'articolo XX della Convenzione e l'articolo 20 dell'Accordo operativo richiedano il consenso delle parti a sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorrerà dalla data di detto consenso. I primi due esperti legali, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo esperto legale, designeranno il terzo esperto legale, che assumerà le funzioni di Presidente del tribunale arbitrale. Se uno dei due esperti legali non sia stato nominato nel periodo suddetto, su richiesta dell'una e dell'altra parte, sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o, in mancanza di accordo tra le parti, dal Segretario generale della Corte Arbitrale Permanente. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nel periodo stabilito.

4) Il tribunale arbitrale stabilirà la sede delle riunioni ed adotterà un proprio regolamento interno.

5) Ciascuna parte sosterrà le spese relative all'esperto legale, della cui nomina è responsabile, e quelle concernenti i suoi rappresentanti presso il tribunale. Le spese, invece, relative al Presidente del tribunale arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le parti della vertenza.

6) La sentenza del tribunale arbitrale dovrà essere adottata dalla maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva e vincolante per tutte le parti della vertenza e nessuno potrà appellarsi contro di essa. Le parti dovranno conformarsi alla sentenza senza indugio. In caso di vertenza circa il significato o le finalità di detta sentenza il tribunale arbitrale ne fornirà la giusta interpretazione su richiesta di una delle parti.

**ACCORDO OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE
«EUTELSAT»**

PREAMBOLO

I FIRMATARI del presente Accordo operativo,

CONSIDERANDO che gli Stati, Parti della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT», si sono impegnati, con detta Convenzione, a designare un ente di telecomunicazioni a firmare l'Accordo operativo o a firmarlo essi stessi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Definizioni)

- a) Ai fini dell'Accordo operativo:
- i) il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT»;
 - ii) il termine «UCE» designa l'Unità di conto europea, istituita mediante il Regolamento n. 3180/78 del Consiglio delle Comunità europee, subordinatamente ad eventuali variazioni o nuova definizione che il Consiglio possa adottare.
- b) Le definizioni dell'articolo 1 della Convenzione si applicano all'Accordo operativo.

ARTICOLO 2

(Diritti ed obblighi dei Firmatari)

- a) Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuitigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo e deve adempiere agli obblighi imposti da detti accordi.
- b) Negli accordi di traffico da essi negoziati, i Firmatari dovranno adoperarsi per instradare una quantità ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'EUTELSAT.

ARTICOLO 3

(Trasferimento dei diritti ed obblighi)

Alla data dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'Accordo operativo e subordinatamente a quanto disposto nell'Annesso A dell'Accordo operativo:

- i) tutti i beni, ivi inclusi i diritti di proprietà, i diritti derivanti da rapporti contrattuali, i diritti inerenti al segmento spaziale ed ogni altro diritto acquisito in base all'Accordo provvisorio o all'Accordo ECS, si intenderanno trasferiti ed appartenenti all'EUTELSAT;
- ii) tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti o assunti direttamente o per conto dell'EUTELSAT INTERINALE nell'adempimento delle disposizioni dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, che siano sussistenti o risultanti da atti od omissioni anteriori a detta data, diverranno obblighi e responsabilità dell'EUTELSAT;
- iii) l'interesse finanziario di ciascun Firmatario nell'EUTELSAT è uguale all'importo ottenuto mediante applicazione della sua quota di investimento, espressa in percentuale, alla valutazione dei beni dell'EUTELSAT, effettuata ai sensi dell'alinea b) del paragrafo 3) dell'Annesso A dell'Accordo operativo.

ARTICOLO 4

(Contribuzioni in capitale)

a) In proporzione alla propria quota di investimento espressa in percentuale, ciascun Firmatario contribuirà alla necessità in capitale dell'EUTELSAT e riceverà, a titolo di rimborso dal Consiglio dei Firmatari, in conformità alla Convenzione ed all'Accordo operativo.

b) Le necessità in capitale comprendono:

- i) tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla progettazione, messa a punto, acquisizione, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, all'acquisizione dei diritti contrattuali mediante affitto e quelli relativi agli altri beni dell'EUTELSAT;
- ii) le spese necessarie a coprire l'esercizio, la manutenzione ed i costi amministrativi dell'EUTELSAT, che l'Organizzazione non sia in grado di finanziare mediante le entrate conformemente all'articolo 9 dell'Accordo operativo;
- iii) i fondi richiesti dall'EUTELSAT per il pagamento delle indennità di cui all'articolo XXIV della Convenzione ed alla lettera b) dell'articolo 19 dell'Accordo operativo.

c) Il Consiglio dei Firmatari stabilirà i termini per i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente articolo. Alle somme dovute e non versate

saranno aggiunti gli interessi, ad un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari.

d) Nel caso di un'estensione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per la fornitura di capacità per servizi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo III della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari adotterà ogni misura ragionevole al fine di assicurare che quei Firmatari, che non siano direttamente interessati all'attuazione dell'estensione, non debbano finanziarla prima dell'utilizzazione operativa di detti servizi. I Firmatari interessati dovranno fare del loro meglio per accettare un corrispondente aumento delle loro quote di investimento.

ARTICOLO 5

(Limite del capitale)

Il totale delle contribuzioni cumulative in capitale da parte dei Firmatari ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo operativo e degli impegni contrattuali in capitale dell'EUTELSAT, diminuito dell'importo complessivo del capitale rimborsato, è soggetto ad un limite massimo (denominato «limite del capitale»). Il limite iniziale del capitale è fissato in 400 milioni di UCE. Il Consiglio dei Firmatari avrà l'autorità di effettuare aggiustamenti del limite del capitale e dovrà adottare le decisioni relative in conformità alla lettera *g)* dell'articolo XI della Convenzione.

ARTICOLO 6

(Quote di investimento)

a) Le quote di investimento dei Firmatari sono determinate in base all'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT. Salvo quanto contrariamente disposto in questo articolo, ciascun Firmatario è titolare di una quota di investimento corrispondente alla propria utilizzazione del segmento spaziale nell'EUTELSAT e determinata percentualmente in rapporto alla utilizzazione totale del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte di tutti i Firmatari.

b) Ai fini della lettera *a)* del presente articolo, l'utilizzazione, da parte di un Firmatario, del segmento spaziale dell'EUTELSAT sarà determinata dividendo i canoni di utilizzazione del segmento spaziale dovuti dal Firmatario, per il numero dei giorni per i quali tali canoni erano esigibili nei sei mesi antecedenti la data effettiva di una determinazione delle quote di investimento, effettuata in conformità alla lettera *d)* o all'alinea *i)* della lettera *e)* del presente articolo. Tuttavia, qualora il numero di detti giorni risulterà inferiore a novanta, non potrà tenersi conto dei relativi canoni per la determinazione della quota di investimento.

c) Prima della determinazione della quota di investimento sulla base dell'utilizzazione ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del presente articolo, la

quota di investimento di ciascun Firmatario sarà calcolata in conformità all'Annesso B dell'Accordo operativo.

d) La prima determinazione delle quote di investimento basate sull'utilizzazione avrà luogo:

- i) non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT, purché in grado di funzionare;
- ii) al termine del periodo di quattro anni, di cui all'alinea i) della presente lettera, se e quando:
 - A) dieci Firmatari abbiano avuto accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, per un periodo di sei mesi, sia mediante le proprie stazioni terrene, sia mediante le stazioni terrene di altri Firmatari; e
 - B) le entrate dell'EUTELSAT derivanti dall'utilizzazione, da parte dei Firmatari, per un periodo di sei mesi, siano state più elevate di quelle che sarebbero derivate dall'utilizzazione, per lo stesso periodo, della capacità del segmento spaziale necessaria alla realizzazione di 5000 circuiti telefonici, utilizzando le tecniche di interpolazione numerica della voce;
- iii) decorsi sette anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT in grado di funzionare, se non si siano verificate le condizioni di cui all'alinea ii) della presente lettera.

e) Dopo la prima determinazione sulla base dell'utilizzazione, le quote di investimento saranno successivamente determinate con effetto da:

- i) il primo marzo di ogni anno. Tuttavia, detta determinazione non avrà luogo se il totale dei canoni di utilizzazione dovuti all'EUTELSAT dai firmatari per il semestre antecedente a detta data, saranno inferiori di oltre il venti per cento, del totale dei canoni da loro dovuti all'EUTELSAT per l'utilizzazione nei sei mesi, a partire da diciotto mesi prima della data suddetta;
- ii) l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nei confronti di un nuovo Firmatario;
- iii) la data effettiva di recesso da parte di un Firmatario.

f) Qualora una quota di investimento sia determinata ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera e) o ai sensi della lettera g) del presente articolo, le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari saranno soggette a un aggiustamento in proporzione alle quote di investimento detenute prima dell'aggiustamento stesso. Al momento del recesso di un Firmatario, la quota di investimento dello 0,05 per cento, determinata ai sensi della lettera g) del presente articolo, non potrà essere aumentata.

g) Nonostante qualsiasi disposizione di cui al presente articolo, nessun Firmatario sarà titolare di una quota di investimento inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote.

h) Il Consiglio dei Firmatari potrà attribuire ad un Firmatario, a seguito di specifica richiesta, una quota di investimento ridotta rispetto a quella determinata in base alle disposizioni contenute nella lettera a) fino alla lettera f) del presente articolo, sempre che a detta riduzione faccia riscontro l'accettazione volontaria da parte di altri Firmatari di un corrispondente aumento delle rispettive quote di investimento. Il Consiglio dei Firmatari dovrà adottare le procedure relative all'applicazione delle disposizioni della presente lettera ed all'equa distribuzione dell'ammontare corrispondente alla riduzione delle quote di investimento tra i Firmatari disposti ad accettare un aumento delle rispettive quote di investimento.

i) Tutti i Firmatari saranno informati dal Direttore generale circa i risultati di ogni determinazione delle quote di investimento e della data dalla quale la determinazione avrà effetto.

ARTICOLO 7

(Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari)

a) Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari, in conformità all'Annesso A dell'Accordo operativo.

b) Al momento di ogni determinazione delle quote di investimento, successive alla prima, i riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, in base ad una valutazione secondo le disposizioni della lettera c) del presente articolo. L'ammontare dei riaggiustamenti finanziari in questione sarà determinato, per ciascun Firmatario, applicando, ai fini di detta valutazione, la eventuale differenza tra la nuova quota di investimento di ciascun Firmatario e quella detenuta prima della determinazione.

c) La valutazione di cui alla lettera b) del presente articolo sarà effettuata nel modo seguente:

- i) dal costo iniziale di tutti i beni, quali risultano dai costi dell'EUTELSAT alla data del riaggiustamento, compreso ogni interesse capitalizzato e spese capitalizzate, sarà sottratto il totale degli:
 - A) ammortamenti cumulati fino alla data del riaggiustamento, risultanti dai conti dell'EUTELSAT;
 - B) i prestiti contratti ed altre somme dovute all'EUTELSAT alla data del riaggiustamento;
- ii) i risultati ottenuti nel modo suddetto saranno ricalcolati aggiungendo o sottraendo l'ulteriore somma che risulti in difetto o in eccesso, rispettivamente, nella comparazione tra i pagamenti effettuati dall'EUTELSAT per la remunerazione del capitale, dall'entrata in vigore dell'Accordo operativo fino alla data effettiva di detta valutazione, e l'importo cumulativo dovuto in base ai tassi di remunerazione del capitale fissa-

ti dal Consiglio dei Firmatari ed in vigore nei periodi nei quali i tassi stessi erano applicabili.

Per la determinazione dell'anzidetta somma, la remunerazione dovuta sarà calcolata mensilmente e sarà rapportata all'ammontare netto risultante dagli elementi di cui all'alinea i) della presente lettera.

d) I pagamenti delle somme dovute da/o ai Firmatari ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuati alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari. Alle somme sarà aggiunto, a partire dal termine di scadenza, un interesse al tasso uguale a quello fissato dal Consiglio dei Firmatari, ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo.

ARTICOLO 8

(Canoni di utilizzazione)

a) Il Consiglio dei Firmatari deve fissare le unità di misura applicabili ai diversi tipi di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e deve stabilire i canoni per ciascuna utilizzazione.

Detti canoni dovranno essere tali da garantire introiti sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, la costituzione di fondi di esercizio nella misura ritenuta necessaria dal Consiglio dei Firmatari, l'ammortamento degli investimenti effettuati dai Firmatari, e la remunerazione del capitale versato dai Firmatari.

I canoni da applicare ad un certo tipo di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT saranno destinati a coprire tutte le spese relative a quel tipo di utilizzazione.

b) I canoni di utilizzazione dovranno essere pagati in conformità alle disposizioni adottate dal Consiglio dei Firmatari.

c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà tutte le misure appropriate per i casi di ritardo, oltre tre mesi, nel versamento dei canoni di utilizzazione, tenendo conto delle disposizioni della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione.

d) A tutti gli importi dei canoni di utilizzazioni, che non siano stati versati alla data fissata dal Consiglio dei Firmatari, sarà aggiunto un interesse al tasso fissato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 9

(Introiti)

a) Gli introiti dell'EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibilità, secondo il seguente ordine di precedenza:

- i) a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione;
- ii) alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Firmatari riterrà necessaria;

- iii) al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilità dell'EUTELSAT;
- iv) al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall'EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo operativo;
- v) a corrispondere ai Firmatari quanto residuerà, in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell'interesse relativo.

b) Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovrà tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovrà fissare un tasso il più vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari.

c) Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di coprire il *deficit* ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.

ARTICOLO 10

(Regolamento dei conti)

a) Il regolamento dei conti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, relativamente alle transazioni finanziarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 dell'Accordo operativo, dovrà essere effettuato in modo da ridurre al minimo livello possibile sia i fondi trasferiti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, sia i fondi in possesso dell'EUTELSAT in eccedenza a quelli di esercizio ritenuti necessari dal Consiglio dei Firmatari.

b) Tutti i pagamenti tra i Firmatari e l'EUTELSAT in esecuzione dell'Accordo operativo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile.

ARTICOLO 11

(Conti scoperti e prestiti)

a) L'EUTELSAT potrà ricorrere ad accordi relativi a conti scoperti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, per far fronte all'insufficienza di liquidi fino a che non pervengano introiti adeguati o contribuzioni in capitale.

b) Nonostante le disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, l'EUTELSAT potrà ricorrere a prestiti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, al fine di finanziare ogni attività intrapresa dall'EUTELSAT in conformità all'articolo III della Convenzione o per far fronte a qualsiasi responsabilità assunta dall'EUTELSAT. L'ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come impegno contrattuale in capitale ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo operativo.

ARTICOLO 12

(Costi esclusi)

Non fanno parte delle spese dell'EUTELSAT:

- i) le imposte a carico di un Firmatario relativamente alle somme ad esso versate dall'EUTELSAT, ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo;
- ii) le spese delle Parti e dei Firmatari connesse alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle Parti e del Consiglio dei Firmatari, o ad ogni altra riunione dell'EUTELSAT.

ARTICOLO 13

(Verificazione dei conti)

I conti dell'EUTELSAT saranno verificati annualmente da revisori dei conti esterni nominati dal Consiglio dei Firmatari. Ciascun Firmatario ha il diritto di prendere visione dei conti dell'EUTELSAT.

ARTICOLO 14

(Altre organizzazioni internazionali)

Oltre ad osservare i regolamenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per la progettazione, messa a punto, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e per le procedure relative alla regolamentazione dell'esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT e delle stazioni terrene, l'EUTELSAT dovrà tener conto della raccomandazione e delle procedure degli organi dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

L'EUTELSAT, inoltre, dovrà tener conto delle raccomandazioni della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT).

ARTICOLO 15

(Approvazione delle stazioni terrene)

a) Le domande di approvazione delle stazioni terrene, siano stazioni trasmettenti, stazioni riceventi o stazioni trasmettenti-riceventi, per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, devono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio è o sarà localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di Telecomunicazioni debitamente autorizzato.

b) In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea vi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, relativi all'approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potrà ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena.

c) Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumerà direttamente, nei confronti dell'EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l'obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall'EUTELSAT, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo abbia designato assuma essa stessa detto obbligo.

ARTICOLO 16

(Assegnazione della capacità del segmento spaziale)

a) Le domande di assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT possono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato.

b) L'assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT sarà autorizzata dal Consiglio dei Firmatari in conformità alle modalità e condizioni da esso stabilite ai sensi degli alinea viii) e ix) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.

c) Ciascun ente assegnatario della capacità, ai sensi del presente articolo, assumerà direttamente ogni responsabilità per il rispetto di tutte le modalità e condizioni stabilite dall'EUTELSAT all'atto dell'assegnazione, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l'abbia designato assuma essa stessa dette responsabilità.

ARTICOLO 17

(Fornitore)

a) Tutti i contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, del presente articolo e dell'articolo 18 dell'Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.

b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà approvare preventivamente:

- i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai 150.000 UCE;
- ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150.000 UCE.

Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questi limiti finanziari.

c) Le procedure, i regolamenti, le modalità e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiutamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovrà fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempiere alle responsabilità che gli competono come tale.

d) Nei seguenti casi si è dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche internazionali, secondo modalità adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformità all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione:

- i) quando il valore del contratto non ecceda l'importo di 75.000 UCE e l'assegnazione del contratto, a causa di tale deroga, non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare, in un momento successivo, l'effettivo esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della politica per le forniture di cui all'articolo XIV della Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questo limite finanziario;
- ii) nei casi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l'efficienza operativa di ogni attività dell'EUTELSAT;
- iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a far fronte alle esigenze dell'EUTELSAT o quando il numero delle fonti sia così limitato che non sarebbe possibile né conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la parità di trattamento;
- iv) quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere meglio soddisfatte localmente;
- v) quando la fornitura sia per servizi personali.

ARTICOLO 18

(Proprietà intellettuale)

a) Ai fini dell'Accordo operativo, il termine «Proprietà intellettuale» designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchio di fabbrica, marchio di servizio, nomi e designazioni commerciali *know-how*, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriali e scientifici.

b) i) La politica dell'EUTELSAT relativa alla proprietà intellettuale è basata sul principio di acquisire soltanto quei diritti che siano necessari a far sì che il lavoro possa essere svolto da/o per conto dell'EUTELSAT.

ii) In particolare, la titolarità della proprietà intellettuale, risultante per un contraente dallo svolgimento di un lavoro oggetto di contratto EUTELSAT, sarà conservata dal contraente stesso.

c) Al fine di applicare i suddetti principi, l'EUTELSAT, pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurerà per se stessa:

i) il diritto di ottenere gratuitamente ogni proprietà intellettuale risultante dai suddetti lavori;

ii) l'autorizzazione a comunicare ed a far comunicare alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla giurisdizione di una Parte la suddetta proprietà intellettuale;

iii) il permesso di utilizzare, far utilizzare o autorizzare l'utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle Parti, dei Firmatari e di altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sarà secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra il titolare della proprietà intellettuale e l'utente; e

iv) ove possibile, i permessi, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare, per la necessaria ricostruzione e modifica di qualsiasi risultato di un lavoro oggetto di un contratto EUTELSAT, i diritti della proprietà pre-esistente, vale a dire quei diritti, diversi da quelli risultanti dallo svolgimento di un lavoro oggetto del contratto in questione, ma che siano richiesti per contribuire all'appropriato svolgimento del lavoro suddetto.

d) Il Consiglio dei Firmatari potrà autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo

quando, nel corso delle trattative, il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT.

e) Il Consiglio dei Firmatari potrà, inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell'alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT;
- ii) il Consiglio dei Firmatari decida che l'EUTELSAT dovrebbe essere in grado di assicurare il brevetto o una simile protezione in qualsiasi Paese;
- iii) il contraente in questione non sia in grado o non voglia assicurare tempestivamente il brevetto o altra simile protezione.

f) Per i diritti sulla proprietà intellettuale acquisiti per trasferimento dall'EUTELSAT INTERINALE secondo l'articolo 3 dell'Accordo operativo diversamente da quanto previsto nella lettera c) del presente articolo, l'EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avrà diritto di farlo, dovrà:

- i) comunicare o far comunicare tale proprietà intellettuale ad ogni Parte o Firmatario gratuitamente, a meno che detta Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per l'esercizio di questo diritto di comunicazione;
- ii) consentire ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte, e di utilizzare, far utilizzare e autorizzare l'utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle suddette persone. Quando si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sarà secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra l'utente e l'EUTELSAT o altro titolare della proprietà intellettuale che partecipi legittimamente ai diritti su dette proprietà, a meno che tale Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per il diritto di concedere tale permesso.

g) L'EUTELSAT terrà informati le Parti ed i Firmatari che ne facciano richiesta sulla disponibilità e la natura in generale di tutte le proprietà intellettuali che siano state ad essi comunicate secondo l'alinea «i» della lettera c) o l'alinea i) della lettera f) del presente articolo.

h) La comunicazione, l'utilizzazione, le modalità e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprietà intellettuale, rispetto alle quali l'EUTELSAT abbia acquisito i relativi diritti, saranno effettuate senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.

ARTICOLO 19

(Responsabilità)

a) L'EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell'esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni impiegato dell'EUTELSAT o dei Firmatari e ciascun rappresentante nelle riunioni dell'EUTELSAT non potrà essere responsabile nei confronti di una Parte, di un Firmatario o dell'EUTELSAT di ogni interruzione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi di telecomunicazioni forniti o che devono essere forniti in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, né alcuna azione di risarcimento danni potrà essere condotta contro di essi per la suddetta interruzione, ritardo o cattivo funzionamento.

b) Un Firmatario o un impiegato dell'EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, e che, per effetto di una sentenza definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, sia stato ritenuto responsabile di qualche attività intrapresa da/o per conto dell'EUTELSAT in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, sarà rimborsato dall'EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che questi abbia dovuto versare.

Se il pagamento non fosse stato già effettuato, l'EUTELSAT potrà regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o della persona in questione.

c) Se una domanda di risarcimento è proposta contro un Firmatario o qualsiasi impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all'EUTELSAT e mettere questa in condizioni di dare il suo parere, ed esprimere raccomandazioni sui mezzi di difesa, o proporre un regolamento della vertenza e, nei limiti consentiti dal regime dell'organo giudiziario adito, intervenire nel giudizio o sostituirsi al Firmatario o alla persona convenuta.

ARTICOLO 20

(Regolamento delle vertenze)

a) Ogni vertenza sorta tra i Firmatari o tra l'EUTELSAT ed uno o più firmatari in relazione all'interpretazione o applicazione dell'Accordo operativo, sarà sottoposta al procedimento arbitrale in conformità all'Annesso B della Convenzione se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui un Firmatario o l'EUTELSAT abbiano comunicato all'altra Parte della vertenza la propria intenzione di risolvere detta vertenza senza adire le vie legali.

b) Ogni vertenza sorta tra un Firmatario ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario o tra l'EUTELSAT ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario e che sorga dopo che tale Stato o ente abbia cessato di essere Firmatario, se le Parti lo consentano, potrà essere sottoposta ad arbitrato in conformità all'Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversa-

mente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente. Se uno Stato o ente di telecomunicazioni cessa di essere Firmatario dopo l'inizio di un procedimento arbitrale, nel quale è parte, detto procedimento dovrà essere continuato e concluso.

c) Ogni vertenza, relativa all'interpretazione o applicazione di accordi o contratti conclusi tra l'EUTELSAT ed un Firmatario sarà risolta in base alle disposizioni sul regolamento della vertenza contenute in detti accordi o contratti. In mancanza di dette disposizioni, le vertenze saranno sottoposte al procedimento arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, qualora non siano state diversamente risolte entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole.

d) Per le procedure arbitrali in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo e regolate dall'articolo 17 dell'Accordo provvisorio, questo Accordo troverà applicazione fino alla loro conclusione, salvo diverso accordo tra le Parti. L'EUTELSAT si sostituirà all'EUTELSAT INTERINALE qualora questa sia parte di una di dette procedure.

ARTICOLO 21

(Regolamento finanziario in caso di recesso)

a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverrà effettivo il recesso di un Firmatario dall'EUTELSAT in base all'articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notificherà al Firmatario la valutazione della sua posizione finanziaria nell'EUTELSAT a quella data e delle modalità proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera c) del presente articolo.

b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprenderà un resoconto dal quale risulti:

- i) l'ammontare che l'EUTELSAT deve versare al Firmatario, calcolato moltiplicando l'importo ottenuto in base alla valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 dell'Accordo operativo, alla data effettiva del recesso, per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla stessa data;
- ii) l'importo delle somme dovute dal Firmatario all'EUTELSAT in base all'alinea i) della lettera e) dell'articolo XVIII della Convenzione e costituenti il suo debito per contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrattuali espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica del recesso o, secondo i casi, alla data in cui il recesso diverrà effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare detti impegni contrattuali e le responsabilità derivanti da atti od omissioni precedenti detta data; e
- iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario all'EUTELSAT al momento in cui il recesso diverrà effettivo.

c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell'articolo 9 dell'Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall'EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel più breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fisserà il tasso di interesse per ogni debito o credito dell'EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario.

d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale necessarie a far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati e a responsabilità derivanti da atto od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione del recesso.

e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potrà avere per effetto:

- i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del presente articolo, di quanto risulti a suo carico per obblighi non contrattuali dell'EUTELSAT, derivanti da atti od omissioni nell'adempimento delle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, quando tali obblighi siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica di un recesso ai sensi della lettera a) dell'articolo XVIII della Convenzione, oppure anteriormente alla data in cui è divenuto effettivo un recesso ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione;
- ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualità e che abbia conservato dopo la data effettiva del suo recesso, per i quali diritti il Firmatario non sia stato già compensato ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 22

(Emendamenti)

a) Ogni Firmatario o l'Assemblea delle Parti può proporre emendamenti all'Accordo operativo. Questi dovranno essere comunicati al Direttore generale che li distribuirà tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari.

b) La Riunione dei Firmatari esaminerà ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla distribuzione da parte del Direttore generale o in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore generale almeno novanta giorni prima della data di apertura della sessione. Il Consiglio dei Firmatari prenderà in considerazione i

pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti e dall'Assemblea delle Parti.

c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà le decisioni relative a ciascuna proposta di emendamento in conformità alle disposizioni sulla composizione e sulle votazioni contenute nell'articolo XI della Convenzione. Esso potrà modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella già distribuita.

d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo che il Depositario sia stato informato dell'approvazione da parte di due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell'approvazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l'entrata in vigore, gli emendamenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell'accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sarà trasmessa al Depositario della Parte che lo ha designato e tale modifica varrà anche come accettazione della Parte stessa.

e) Un emendamento, che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovrà essere considerato nullo ed illegale.

ARTICOLO 23

(Entrata in vigore)

a) L'Accordo operativo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario.

b) L'Accordo operativo sarà applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione.

c) L'Accordo operativo resterà in vigore per tutto il periodo in cui è in vigore la Convenzione.

ARTICOLO 24

(Depositario)

a) Il Depositario della Convenzione è il Depositario dell'Accordo operativo.

b) Il Depositario trasmetterà copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla

Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTEL-SAT», al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

c) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:

- i) ad ogni firma dell'Accordo operativo;
- ii) all'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
- iii) all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 23 dell'Accordo operativo;
- iv) all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento dell'Accordo operativo;
- v) ad ogni notifica di recesso;
- vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo operativo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo.

APERTO alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sarà depositato presso il Depositario.

Annesso A**(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)****1) Preparativi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari.**

a) Durante il periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE preparerà e convocherà la prima sessione del Consiglio dei Firmatari.

b) Nei tre giorni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE informerà tutti i Firmatari degli accordi presi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari, la quale dovrà essere convocata non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.

2) Trasferimento dei conti.

Ciascun Firmatario dell'Accordo operativo, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, sarà debitore o creditore nei confronti dell'EUTELSAT dell'ammontare netto di tutte le somme dovute a/o da detto Firmatario, da/o all'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.

3) Aggiustamenti finanziari tra Firmatari.

a) In conformità all'articolo 3 dell'Accordo operativo, tutti i beni dell'EUTELSAT INTERINALE diverranno beni dell'EUTELSAT alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. Essi saranno considerati come se fossero entrati nella contabilità dell'EUTELSAT alla stessa data in cui sono entrati nella contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE e come se fossero stati ammortizzati secondo quanto risulta dalla contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE.

b) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo sarà effettuata una valutazione dei beni dell'EUTELSAT nel modo seguente:

- i) sarà preso in considerazione il costo originale di tutti i beni, quale risulta dalla contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, ivi incluso ogni ritorno ed ogni spesa capitalizzata;
- ii) sarà innanzitutto dedotto da detto ammontare l'ammortizzazione accumulata, quale risulta dalla contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
- iii) sarà dedotto successivamente l'ammontare di ogni prestito contratto e di ogni altra somma dovuta dall'EUTELSAT IN-

TERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.

c) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo, attraverso l'EUTEL-SAT, dovranno essere effettuati aggiustamenti finanziari tra i Firmatari sulla base della valutazione di cui alla lettera *b)* del presente paragrafo. Gli ammontari dei suddetti aggiustamenti finanziari saranno determinati per ciascun Firmatario, applicando a tale valutazione:

- i) per ciascun Firmatario, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, l'eventuale differenza tra la sua quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo, e la quota finale di investimento che detto firmatario deteneva nella sua qualità di firmatario ECS;
- ii) per ciascun Firmatario, che non sia stato un firmatario dell'Accordo ECS, la rispettiva quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo.

4) *Riscatto delle quote di investimento.*

a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari dovrà decidere come remunerare quei firmatari dell'Accordo ECS, nei confronti dei quali l'Accordo operativo non sia entrato in vigore né sia stato applicato a titolo provvisorio.

b) La remunerazione per ciascun Firmatario dell'Accordo ECS sarà stabilita dal Consiglio dei Firmatari e non dovrà eccedere l'ammontare determinato nel modo seguente:

- i) la somma ottenuta in base alla valutazione di cui alla lettera *b)* del paragrafo 3 del presente articolo sarà moltiplicata per la quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS deteneva alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
- ii) da detto risultato sarà detratta ogni somma dovuta dal Firmatario in questione, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.

c) Le disposizioni del presente paragrafo non potranno in alcun caso avere l'effetto di:

- i) liberare un Firmatario dell'Accordo ECS, al quale si riferisca la lettera *a)* del presente paragrafo, dall'obbligo di far fronte, per quanto gli compete, agli impegni assunti collettivamente dai Firmatari dell'Accordo ECS o per loro conto o conseguenti ad ogni atto od omissione, precedenti la data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nell'esecuzione dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS;
- ii) privare il suddetto Firmatario dell'Accordo ECS dei diritti acquisiti in tale qualità e conservati anche dopo la cessazione dell'Accordo ECS e per i quali non sia stato già compensato in conformità al presente paragrafo.

- 5) *Remunerazione dovuta ai Firmatari dei Paesi che non possono essere coperti dai Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite.*

Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari si dovrà decidere su come continuare ad applicare i principi adottati dall'EUTELSAT INTERINALE per la remunerazione relativa alla prima generazione dei Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite.

Annesso B**(QUOTE INIZIALI DI INVESTIMENTO)**

1. La quota iniziale di investimento di un Firmatario di uno degli Stati, qui di seguito elencati, sarà uguale alla quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS, che era soggetto alla giurisdizione di detto Stato, deteneva alla data dell'entrata in vigore della Convenzione. A condizione che nessun cambiamento sia apportato alla quota finanziaria dei Firmatari dell'Accordo ECS prima dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, le quote iniziali di investimento dei Firmatari degli Stati qui appresso elencati saranno le seguenti:

Austria	1,97%
Belgio	4,92%
Cipro	0,97%
Danimarca	3,28%
Finlandia	2,73%
Francia	16,40%
Germania (Repubblica Federale)	10,82%
Grecia	3,19%
Irlanda	0,22%
Italia	11,48%
Jugoslavia	0,96%
Lussemburgo	0,22%
Norvegia	2,51%
Paesi Bassi	5,47%
Portogallo	3,06%
Regno Unito	16,40%
Spagna	4,64%
Svezia	5,47%
Svizzera	4,36%
Turchia	0,93%

2. La quota iniziale di investimento di un Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1) del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo prima della sua entrata in vigore, sarà pari allo 0,05 per cento.

3. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo e, successivamente, dopo la sua entrata in vigore nei confronti di un nuovo Firmatario, oppure dopo la data effettiva di recesso di un Firmatario, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate mediante riaggiustamento proporzionale delle quote iniziali di investimento dei Firmatari in modo tale che la somma di tutte le quote finanziarie sia pari al 100 per cento; tuttavia le quote di investimento dello 0,05 per cento, determinate in conformità alla lettera g) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo ed al paragrafo 2) del presente Annesso, non saranno modificate.

4. La quota iniziale di investimento di ogni Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo dopo la sua entrata in vigore, sarà determinata dal Consiglio dei Firmatari. Nella determinazione, il Consiglio dei Firmatari terrà conto di tutte le considerazioni economiche, tecniche ed operative riguardanti il potenziale Firmatario insieme alla sua richiesta documentata.